ASSOCIAZIONE RIAPERTA

TEORIA DELLE LEGGI

DELLA SICUREZZA SOCIALE

DI GIOVANNI CARMIGNANI

Cav. dell'Ordine del Merito sotto il titolo di S. Giuseppe, Prof. nella I. e R. Università di Pisa, e Socio di varie Accademie d'Italia.

PISA. PRESSO I FRATELLI NISTRI E C. 1831-32.

Vol. 4 in 8.° gr. carta velina (*).

Ad appagare i desiderj degli studiosi di *Jus criminale*, e le replicate ricerche d'ogni persona istruita, e vogliosa di apprendere in questo genere di dottrina, pubblicammo nell'anno 1831 un manifesto sulla tanto celebrata Opera del ch. Profess. Carmignani, onore e vanto della Toscana non solo ma di tutta la nostra Italia. Mille furono gli esemplari della nota impressione, e tale conseguimmo il generale aggradimento per quel lavoro, che alla pubblicazione del secondo volume ci trovammo averne esitati 860. Si aumentò il numero della stampa dei succes-

(*) A questa edizione con benigno Rescritto dell'Augusto Nostro Sovrano de' 20 Ottobre 1831 è stata accordata la Privativa per anni 10, tanto per la ristampa come per l'introduzione di edizioni fatte all'estero.

Lezione

ACCADEMICA

UNA

LEZIONE ACCADEMICA

SULLA

PENA DI MORTE

DETTA

NELLA UNIVERSITÀ DI PISA

IL 18 MARZO 1836

PISA

TIPOGRAFIA NISTRI

1836.

Aspera tum positis mitescent sæcula bellis.

VIRG. ÆN. Lib. 1. v. 295.

AVVISO

Tra le lezioni pubbliche dette dal Professor Carmignani dalla cattedra di dritto criminale nel locale della Università di Pisa quella sulla pena di morte *richiamò sempre straordinario numero di uditori, scolari di tutti i collegj, amatori della filosofia del dritto d'ogni ceto, paesani, ed esteri.*

Aveva il Professore omesso da varj anni di trattare questo soggetto, onde evitare sì straordinario concorso alla sua lezione.

In quest'anno 1836 *essendo per ragione di salute in Pisa l'insigne sig. Cav.*

Professore Teodoro Jouffroy membro del R. Istituto di Francia, e della Camera de' Deputati, dopo avere assistito alla lezione del Professore sulla origine e sul titolo del gius di punire, mostrò ad esso il suo desiderio di udir da lui trattato anco il soggetto della pena di morte; al qual desiderio il Professore cortesemente si arrese esponendolo e discutendolo nella mattina del 18 *del passato mese di Marzo.*

Il concorso a quella lezione fu tale e tanto anticipato, che il sig. Jouffroy a cui ella era particolarmente intitolata non ci potè avere accesso, e il Professore dovette parlare fra individui i quali per mancanza di luogo si erano accumulati su i gradini della sua cattedra.

Varj scolari fra gli uditori furono premurosi ne' loro banchi di buon' ora occupati di raccogliere in iscritto le parole che il Professore diceva. Volevano essi dare

in luce ciò che per tal modo avean raccolto della lezione, ma il Professore vi si oppose.

L'illustre filantropo sig. Conte De Sellon di Ginevra Presidente della Società della Pace *chiese con lettera al Professore un abbozzo della lezione, onde tradurla e pubblicarla in francese.*

Questa circostanza unita all'altra dell'essersi in quest'ultimi tempi rianimata la polemica sulla pena di morte, e il desiderio di far conoscere agli esteri la saviezza del sistema penale Toscano, determinarono il Professore a esaminare ciò che era stato raccolto della sua lezione, correggerlo, in parte ampliarlo, ed arricchirlo di note; le quali cose formano insieme il materiale della presente pubblicazione.

Gli Editori.

SIGNORI

Grande, e lugubre in un tempo è il soggetto della presente lezione.

L' interesse che questo soggetto risveglia è comune all' individuo, e alla società: al cittadino e alla legge: alla umanità ed alla giustizia.

Nè questo soggetto, pieno d' anima e di moto per la ragione, ha diverso carattere pel sentimento. Framezzo ai freddi e meditati calcoli del diritto sorge in esso come in patetico dramma l' ansietà, che risveglia nell' animo la espettativa di un tristo o di un lieto fine.

Si tratta di discutere se debbasi conservare, o distruggere la vita di colui, il quale con nefando delitto si dichiarò nemico de' proprj simili, e della società.

Se lo spargimento del sangue del reo è alla salvezza pubblica necessario, un sentimento di pietà: un fremito di ribrezzo che in core umano repugni ad umana strage, sebbene in se stesso encomiabile, sarebbe inopportuno e mal collocato. Se alla salvezza di tutti un più mite rigore bastasse, l' orrore, che in animo alla giustizia educato ispira un atroce delitto, dovrebbe come pregiudizio, sebben di pura e nobile origine, moderarsi e cedere il campo a più ragionati principj.

Usò l' Areopago di udire la discussione delle cause capitali in mezzo delle tenebre, onde si nascondesse agli occhi de' giudici l'aspetto o simpatico, o antipatico degli accusati. Tale è il presente soggetto: da discutersi nel silenzio delle passioni, e colla calma della ragione.

La esposizione di questo soggetto è *tecnica:* è *razionale*, e *sentimentale* la sua discussione.

Ove il delitto spieghi tutto il proprio furore arrecando alla società il *massimo* de' mali fra quanti ella ha da temerne, ragion vuole che la società spieghi tutto il proprio rigore colpendo

il perturbatore dell'ordine col *massimo*, col più severo de' mali che sia in suo poter di creare.

È questo massimo grado di pena cui le leggi danno il titolo di *estremo supplizio*.

Questa formula *tecnicamente* considerata ha un significato *giuridico*, e ne ha uno *filosofico*.

La formula ha un significato giuridico quando ella praticamente si adopra per indicare la pena d'ogni altra più grave nel codice penale d'un popolo. Così i Giureconsulti Romani designarono tecnicamente con quella formula la pena di morte (1): i Legisti Toscani designarono un tempo colla medesima formula la condanna ai pubblici lavori a vita (2).

Or come una sola formula esprime due pene, e due sistemi di punizione sì diversi, e sì repugnanti tra loro?

Di quì spunta il primo barlume del significato *filosofico* della formula.

Tecnicamente l' ultimo supplizio è l' ultimo termine degli umani rigori sul delinquente. Ma la legge può trovare questo ultimo termine o nello *spazio,* o nel *tempo*. Quanto allo spazio, comecchè esso sia tutto nel corpo del delinquente, la pena lo esaurisce colla uccisione, nella quale colloca l' ultimo supplizio. Quanto al tempo la legge, togliendo al delinquente la libertà e condannandolo a duri lavori, commette alla natura il segnar l'ultimo termine di questo rigore in quello della sua vita.

Nel primo sistema l'uomo, tutto fidando nelle sue forze: niuno altro criterio che quello delle sue forze seguendo, vuole sul corpo del delinquente esaurirne il potere: ond' è che questo criterio, tanto soggetto alla cecità, per giungere alla estinzione della vita non dubita di farsi strada framezzo ai più squisiti martirj della umana sensibilità, e ponendosi in contradizione con se medesimo mentre vuole estinguerla colla morte mostra il desiderio di renderla eterna co' tormenti che la precedono (3).

Nel secondo sistema l'uomo, commettendo l'estremo supplizio alle forze della natura, non corre

il rischio di abusar delle proprie: nè corre quello di porsi in contradizione con se medesimo: perocchè se egli rispettò la vita del delinquente come deposito che la natura concede, e ritoglie a suo grado, è duopo che i mezzi di punizione che adopra siano coerenti al lor fine. La natura, madre dolce e benefica come Dio dal quale emanò, se non dette la immortalità del corpo perchè l' uomo non perdesse la idea di quella dell' animo, tranne qualche raro caso, e nella generale economia delle sue leggi ha resa la morte un dolce sonno e tranquillo, indebolendo le forze del moribondo a far meno penoso il suo distacco dall' universo sensibile.

La differenza de' due sistemi è quale la mente può scorgerla tra i fremiti del sentimento, e i calcoli della ragione.

Il sentimento giustamente contro al delitto s' irrita, ma la irritazione dell' animo si propaga alla bile

« . . . . . cum viscera felle
« Canduerint:

la reazione contro al delitto è dal sentimento cercata nel sentimento. Per questa lubrica via

quanto la natura senziente può soffrire di più doloroso diviene il criterio della sanzione penale.

La ragione contempla tranquillamente il delitto: lo considera come un fenomeno, del quale al pari d'ogni altro conviene pazientemente esaminar la natura. Ella ponderando, che la forza del dolore altro che cieca forza non è, e che ogni forza non ha per essa carattere di legittimità se non in quanto col minor grado possibile della sua azione produce la maggior somma possibile di pubblico bene, va indagando quale tra i mali capaci di affliggere la umana sensibilità abbia il doppio carattere d'essere il men doloroso, e d'essere sufficiente a servir d'ostacolo a qualunque più enorme delitto.

Il sentimento arma di flagello la mano di Serse, e punisce il mare della rottura d'un ponte. La ragione sostituisce la bilancia al flagello, e libra le due forze rivali del delitto, e della punizione sicchè stiano nell'edifizio sociale in perfetto equilibrio tra loro.

Un sistema penale, i criminalisti *tecnicamente* soggiungono, che abbia per ultimo supplizio la morte, professa il domma della *severità* delle pene. Professa quello della *dolcezza* un sistema penale, che abbia con questo titolo i lavori pubblici a vita (4).

Può dunque la scienza de' giorni nostri librarsi tra la dolcezza, e la severità: ponderare la giustizia, e i vantaggi politici dell'una, e dell'altra: decretare o all'una, o all'altra la preferenza.

Ma prima di accingermi alla soluzione di questo grande problema un breve preambulo storico mi sia permesso. Non vi spiaccia che in cosa sì grave il mio dire ecceda i consueti limiti del tempo a una lezione prescritto. Se si dee decidere della vita, e della morte dell'uomo non è mai lungo abbastanza il tempo che si spende nel farlo.

• *Nulla de morte hominis cunctatio longa est.*

La storia del dritto presenta la severità de' supplizj compagna inseparabile della barbarie: la dolcezza o seguace o presaga sempre de' progressi del viver civile.

La condizione della umanità sotto la influenza o della dolcezza, o della severità delle pene può assomigliarsi a quella d'un terreno destinato dalla natura alla fertilità sotto la influenza o d'un cielo mite, sereno e benigno, che vi fa germogliare le piante utili e le dilettevoli alla vita dell'uomo, o d'un cielo aspro, torbido e nebuloso che lo irrigidisce sicchè nient'altro che bronchi, e spine vi sorgano (5).

Considerando per tal modo le cose, si apre ai nostri occhi un grande, ed interessante spettacolo nella storia degli uomini. Vogliate concedermi ch' io a' vostri occhi discuopra un quadro il quale non fornirà istruzione minore di quel di Cebete (6).

Vedete nella infanzia della società il cielo rappresentante l'acerbità de' supplizj tingersi in nero e in sanguigno: il principio teocratico additare alle atterrite immaginazioni de' popoli la Dea Nemesi, o Adrastia a cavalcione al cerchio lunare scrutando le più segrete colpe degli uomini (7): gridare che la terra, macchiata dal delitto col sangue, debbe essere col sangue del delinquente lavata: proclamare il domma *espiatorio*, il quale

considera il sangue come fluido vivente che solo può placare la irritata divinità.

È questa la epoca di tremend carnificine che l'Autore delle Serate di S. Pietroburgo nel secolo decimonono sospira, ed annunzia quasi il secolo d'oro della umana giustizia (8)

Vedreste col sorgere della civiltà antica le nubi di questo ciel burrascoso diradar sopra la Italia, e scendere su Roma un raggio vi ficatore di sole a bandirne la pena di morte, e ti gli afflittivi gastighi. Felice epoca! di cui di e Lucano

« *Nondum artis erat caput ense rotare.*

Vedreste quel sereno tratto di cielo oscurarsi di nuovo col dispotismo, di cui non ha maggiore nemico la umanità, e in quella Roma medesima dove aveano regnato le leggi Valerie, e Porcie, sbucare da un trono coperto di porpora come mostri da una bolgia infernale ad esterminio degli uomini con titolo di pena non che le scuri, le mannaje, i ferri o affilati, o candenti, la congiurata rabbia degli elementi: della terra a seppellire i vivi: dell'acqua a sbattergli chiusi pur vivi in sacchi contro gli scogli del mare: dell'aria

ad avvelenarli in profondi pozzi, ed oscuri: del fuoco, e del fumo a soffocarli, ed incenerirli: e vedreste pure il delirio della forza, accoppiando alla pena il brutale divertimento, sovvertir l'ordine della natura, e gittare la creatura di Dio a servir di pasto alle fauci fameliche delle bestie feroci.

Ma lo spettacolo diverrebbe più interessante nella storià de' tempi moderni.

Vedreste l'aspro, ed oscuro cielo dell'acerbità de'supplizj, sebbene con un grado minor di rigore, ma tinto sempre in sanguigno, stendersi su tutta la Europa moderna, e su i paesi, che più si gloriano di civiltà, presso ai quali la espansione del sangue del delinquente fu ed è sempre in vigore, e questo cielo chiarirsi di nuovo sopra un angolo della Italia: su questa felice Toscana nostra ove l'abolizione delle stragi giuridiche fu susseguita dal prodigioso fenomeno delle carceri vuote d'accusati, e di rei.

Non è dunque vero, che lo spargimento del sangue come opera del delitto debba lavarsi, ed espiarsi col sangue del delinquente. Sembra piuttosto esistere nel cuor dell'uomo un sentimento,

che alla espansione del sangue, e alla distruzione dell' uomo altamente repugni.

Che dico nel cuor dell' uomo? In tutto ciò che ha vita. La pianta non la toglie alla pianta della sua specie, La fiera del deserto non la toglie alla fiera a lei simile:

« . . . . *Parcit*
« *Cognatis maculis similis fera.*

È forse l' uomo più delle piante insensibile? più delle fiere spietato? Nò: pochi uomini accreditarono la crudeltà: la umanità vi si oppose, e vi resistè la natura.

Vedete nelle età, che più d' umano sangue grondarono, gli asili, i tempj, le statue degli Dei, e de' Principi destinate al rifugio de' rei, e a sottrarre il lor capo alla scure sacrificale (9).

Vedete sulla pubblica piazza di Atene l'altare inalzato da un popolo di dolce, ed umano carattere alla Misericordia (10).

Udite in Omero, e in una barbara età il linguaggio commovente, e patetico delle preghiere

nella bocca di Fenice disarmante l'ira d'Achille pronto a versare il sangue del suo aborrito nemico (11).

Udite quel celebre voto degli Ateniesi i quali, avuta notizia che i popoli d'Argo avevano condannati cinquecento de' loro concittadini alla morte, porsero pubbliche preci agli Dei perchè allontanassero dal loro cuore sì funesto disegno (12).

Vedete una religione non scesa dal cielo ma creata dal delirio delle passioni degli uomini: la religione degli Eroi della Iliade, e della Eneide aborrire lo spargimento del sangue umano ancorchè versato a propria giusta difesa. Vi sovvenga delle parole

« . . . . *Del giusto*
« *Figliuol d'Anchise, che venne da Troja*
« *Poichè il superbo Ilion fu combusto* (13):

parole spiranti umanità: degne di servir di norma alla civiltà, della quale i nostri tempi si vantano

« *Tu genitor cape sacra manu, patriosque penates:*
« ME TANTO E BELLO DIGRESSUM ET CÆDE RECENTI
« ATTRECTARE NEFAS: *donec me flumine vivo*
« *Abluero* (14).

Non troverete età, nella quale gli animi generosi, e gentili sebbene in mezzo della barbarie, non abbiano manifestato il loro aborrimento allo spargimento del sangue umano. Nell'antica Egitto un Re abolisce la pena di morte (15): un altro, avuto dagli Dei in sogno l'ordine di fare uccidere uno de' proprj sudditi, interpetra questo sogno come comando del cielo di scender dal trono (16). Nella epoca la più calamitosa per gli uomini allorchè il mondo era minacciato di restar sommerso nella barbarie Isac l'Angelo, Gio. Comneno, Zenone il filosofo illustrarono la porpora imperiale col lor desiderio di far cessare la pena di morte (17).

Ed allorchè despoti assetati di umano sangue davano al potere politico il criterio delle carnificine, e convertivano in teatro di stragi il mondo Romano, i Padri venerabili della Chiesa consecrarono la loro eloquenza alla salvezza de' rei condannati alla morte, e la lor santa politica studiavasi di stabilire giorni, settimane e stagioni dell'anno, nelle quali la scure del carnefice restasse sospesa (18).

Sempre, ed ovunque la umana coscienza repugnò alla pena di morte. Che fu il dritto di grazia se non la voce di questa coscienza, la quale per farsi sentire obbligò la legge a porsi in contradizione con se medesima? (19)

Il delitto versa il sangue dell'uomo. Chi vorrebbe imitarlo? Il delitto è opera di sventurate, detestabili umane passioni: le leggi non si appassionano.

Ben dissero i canoni della Chiesa, esser la legge un concetto che di ragione consiste (20).

Or come dunque dalla legge, dalla ragione, dai calcoli dell'umano intelletto è venuta la fredda, meditata, solenne carnificina del nostro simile?

Il grande Alighieri in un secolo, in cui la ragione umana era ancor nella infanzia, proclamava la scienza nemica di crudeltà:

« *Lucia nemica di ciascun crudele* (21).

E co' progressi della ragione si è studiato di far entrar ne' suoi calcoli la legale uccisione del-

l'uomo. Nell' albero dell'umano sapere, ne'complicati rami che lo compongono si è creduto spuntarne uno a guisa di mano armata di scure grondante di umano sangue colla leggenda « *teoria scientifica per il carnefice* ».

Ohimè! Se la pena di morte fu presso agli antichi l'effetto dell'abuso della forza, ella è presso ai moderni l'effetto dell'abuso della ragione: tanto più funesto alla umanità quanto all'abuso della forza i sentimenti generosi della umana natura o più presto o più tardi resistono, mentre gli abusi della ragione, empiendo il mondo di dispute, o snervano, o traviano ogni retto, e puro senso degli uomini.

Sì: la scienza della legislazione ai dì nostri fabbrica, ed affila armi micidiali al carnefice come Vulcano fabbricò le armi della vittoria ad Achille.

Ma a quanti infausti pregiudizj non prestò soccorso la scienza? Quanti errori non produsse e non accreditò? Ed agli errori le contradizioni voglionsi pure aggiungere, delle quali la più mostruosa è quella di credere, che per viemeglio

conservar la vita di un uomo è necessario in un altro distruggerla.

È questa se non reale almeno apparente contradizione, che noi dobbiamo discutere. Donde la ragion della legge trae il dritto di uccidere chi col delitto si dichiarò suo nemico?

Al nome d'un *dritto,* che la legge sociale proclama, ed esercita ogni sincero amico della pubblica quiete e dell'ordine dee soffermarsi, e domandare a se stesso se alcun sacro *dovere* gl'interdica di porlo in problema.

Il mio sistema scientifico sulla origine de'*dritti* e de'*doveri* vi è noto. I primi nascono da principj che la umana ragione trae da se stessa: i secondi da regole, alle quali la umana ragione senza rinunziare a se stessa si riconosce obbediente (22).

Tre diversi fonti di doveri per l'uomo, e pel cittadino si noverano;

1°. La religione.

2.° La morale.

3.° La legge dello stato alla quale chi scrive debba sudditanza, e rispetto.

Da niuno di questi fonti de' doveri dell' uomo, e del cittadino emana quello, che in questa discussione potrebbe imporre silenzio alla scienza.

La religione cristiana distingue l'antica, e la nuova alleanza tra Dio, e gli uomini. Se l'antica prescriveva la morte del delinquente, la nuova colla traslazione del sacerdozio, e della legge dei sacrifizj non ebbe altrimenti questo precetto (23). La Chiesa aborrisce lo spargimento del sangue umano, e considera contaminato colui, il quale anco a propria difesa n'ebbe macchiate le mani (24).

La morale può comandare l'annegazione di se medesimo non la uccisione del nostro simile per dormir sonni più sicuri, e tranquilli (25). I suoi principj consigliano a deplorare il delitto non a vendicarlo. Colui, disse il Salvadore alle turbe pronte a lapidare l'adultera, colui che è tra voi senza colpa scagli la prima pietra.

È paruto a una scuola di dritto filosofico ravvisare nelle forme costitutive della umana ragione una specie d'idea innata, e però di sua natura inflessibile, la quale per se medesima im-

porti una relazione necessaria tra il delitto, e la pena: un talione giuridico, le leggi del quale espongano l'uccisore ad essere da chiunque de' suoi simili ucciso non con titolo di diritto ma con titolo di dovere. Ho in altra circostanza combattuto i razionali delirj di quella scuola (26).

Precettore Toscano, Toscani discepoli debbono venerazione, ed omaggio alle leggi del loro paese, ed all'autorità sovrana d'onde emanarono. Il Legislatore Toscano abolì indistintamente la pena di morte nel 1786. Passeggieri torbidi, i quali sotto pretesto di religione agitarono il paese alla partenza del Granduca Leopoldo, irritarono per la ingratitudine che gli animava l'animo di quel gran Principe, il quale sott'altro cielo che quello sotto cui era nata la riforma del 1786 lanciò nel 1792 minaccia di morte ai ribellanti suoi sudditi senzachè la minaccia fosse seguita da effetto. Le calamitose politiche circostanze d'Italia nel 1795 determinarono il Legislatore a ripristinare la pena di morte in una riforma che ebbe titolo e carattere di legge da permanere. Ma il Legislatore ripristinandola mostrò che egli ciò fece a terrore di stranieri nemici. Il suo cuore umano e paterno pe' proprj sudditi, la sua

repugnanza allo spargimento del loro sangue manifestaronsi col rendere, come egli fece, di *dritto ordinario* la domanda di grazia, e coll' obbligare il condannato anco suo malgrado a implorarla, esigendo che senza il rigettamento di quella domanda la condanna capitale non potesse eseguirsi. Egli rinnuovava lo spettacolo della spada sospesa sul capo di Damocle, non affidata però a un capello, ma tenuta in alto da mano, cui regolava un cuore mosso e animato dalla repugnanza allo spargimento del sangue. Sotto l' impero di questa legge la libera discussione sul dritto della pena di morte è un comentario, che essa aspetta, e desidera.

Vi fu un tempo in cui l'avarizia decretò la pena di morte al contrabbando del sale: ve ne fu un altro in cui la brutalità la decretò alla uccisione di un cervo nel parco destinato ai baronali divertimenti.

« *Excidat ille dies ævo nec proxima norint*
« *Sæcula* . . . .

La ragione umana a' dì nostri è giunta a comprendere, che una pena, la quale distrugge la

esistenza dell'uomo, non potrebbe decretarsi se non ai delitti i quali distruggono una esistenza: sia ella la naturale dell' individuo, sia ella la politica dello stabilito governo.

Taluno ha creduto, non poter discutere il dritto della pena di morte in materia politica senzà profondere scetticismo sulla indole del delitto, contro al quale si vuole opporre come difesa. Certo che i governi, i quali riposano sulla finzione legale della sovranità del popolo, sono costretti ad accettarne tutte le conseguenze. Sotto questi governi il delitto politico è sommamente difficile a definirsi. Ma se lo stabilito governo, qualunque sia la sua origine, e il suo titolo, si consideri come una esistenza di fatto, necessaria alla garantia di tutte le esistenze private, l'atto ostile diretto a cambiarlo, indebolirlo, o distruggerlo o a forza aperta o con segrete macchinazioni è un fatto, del danno del quale non è dato di dubitare (27).

Si uccide un uomo in battaglia come si uccide sopra il patibolo. Questa osservazione conduce ad un'altra, la quale è di rilievo grandissimo nella discussione giuridica sulla pena di morte.

Sono segnalabili due epoche luttuose nella storia degli uomini. Sotto i deboli figli del grande Teodosio tutti i cementi di unione dell'edifizio sociale dell'Impero Romano col lor rallentarsi, ed indebolirsi annunziarono la loro dissoluzione imminente. Le forze private, divenute nella lor separazione reciproca anarchiche, rivolsero la lor pericolosa attività contro quelle che erano già state destinate a comprimerle (28). Nel medio evo fu maggiore il disordine. La estinzione d'ogni simpatìa sociale tra gli uomini gli armò gli uni contro degli altri, e la effervescenza delle passioni brutali non ebbe altro mitigamento, che dalla voce di Dio nelle tregue che la Chiesa intitolò del suo nome (29).

La discussione giuridica sulla pena di morte non è per codeste epoche calamitose, o per quelle che loro rassomigliassero. Ella è una discussione di perfezione sociale, la quale perciò presuppone una società stabile, ben regolata, e tranquilla. Se la pena, che si volesse sostituire alla morte, è come pena una legge, non sarebbe possibile parlarne ove ogni impero di legge fosse dagli uomini sconosciuto (30).

La discussione di questo grande problema non fu ignota agli antichi. Se ne incontrano presso ai Greci, e presso ai Romani luminose le tracce. Narra Tucidide come discutendosi nella pubblica concione in Atene il destino de'Mitilenei, accusati di ribellione, l'oratore Cleone figlio di Cleoneto perorò la giustizia, e i vantaggi politici della pena di morte, e l'oratore Diodoto figlio di Eucrate parlò contro di lui combattendola (31). Tutti conoscono la legge, la quale in Roma ne' gravi pericoli dello stato autorizzava i Consoli ad espedienti straordinarj sicchè l'effetto delle leggi Valerie, e Porcie rimanesse temporariamente sospeso (32). Allorchè il Senato di Roma dovette decidere la sorte de'compagni di Catilina fu in quell'augusta assemblea solennemente discussa la questione sulla pena di morte. Catone la difese: Cesare, l'amico del giureconsulto Trebazio Testa, la combattè (33). Se si meditino questi due grandi monumenti della opinione degli antichi sulla pena di morte è da considerarsi, che l'Oratore greco presuppose la pena giusta, ma la sostenne dannosa, e con tali ragionamenti aringò che anco nella età nostra riproponendoli avrebbero pregio di originalità: che l'Oratore latino tacque sulla giustizia, e saggiò la for-

za di quella pena più al calibro delle opinioni religiose, e politiche di quella età, che al calibro de' sentimenti morali dell'uomo.

Il dritto della pena di morte forma il punto più luminoso, e sublime di quel di punire. Ma non è da credere, che i principj, i quali conducono a stabilire la origine, e il titolo di questo, siano sufficienti alla retta determinazione di quello. La pena di morte è relativamente alle altre pene, le quali conservano la vita del delinquente, come la luce del fulmine, che stermina dove colpisce, relativamente alla luce che illumina, e rende sicuri i passi dell'uomo: le teorie di questa non bastano a spiegar la natura di quella. Esiste tra la pena di morte, e le altre specie di punizioni un abisso: la immaginazione lo varca: la ragione ne calcola la profondità.

Di quì avvenne, che uomini di grande, ed acutissimo ingegno, i quali ebbero giusti, e retti principj sul gius di punire sbagliarono strada quando si trattò della pena di morte. Montesquieu fu il primo a riconoscere che la necessità è titolo, e limite delle pene sociali, ma quanto alla pena di morte non fu cauto di ponderare il primo, o di misurare il secondo.

I pubblicisti, i quali scrissero avanti di lui, ritennero come una specie d'indubitabile postulato la pena di morte. Tutti gli sforzi del loro ingegno furon diretti a spiegare la maniera, per la quale la società usava di quella pena come d'un dritto (34).

Il Beccaria comparve, e fu allora che il dritto à punir di morte assunse carattere di problema *giuridico*, e di problema *politico*. Beccaria il primo negò sistematicamente alla società il dritto di punire di morte, dichiarò il farlo una manifesta ingiustizia, e con un apparato non minor di ragioni prese a dimostrare che niuna sociale necessità comandava, che il reo anzichè esser condannato alla perdita perpetua della libertà fosse condannato alla morte.

Si aperse allora tra i pubblicisti del cadere del secolo decimottavo una specie di campo di battaglia, nel quale i combattenti si divisero in due grandi schiere: gli uni collocandosi sotto le insegne del Beccaria, gli altri oppugnandole.

S'io volessi rammentare uno ad uno i nomi de'combattenti, che in quel campo illustrarono

le loro armi, dovrei ripetere que' versi dell' immortale Torquato

« *Mente, degli anni e dell'oblio nemica,*
« *Delle cose custode e dispensiera,*
« *Vagliami tua ragion: sicch' io ridica*
« *De' due campi ogni duce, ed ogni schiera.*

Proponendomi di discutere il dritto della pena di morte, sia nelle sue relazioni co' principj di assoluta giustizia: sia nelle sue relazioni colle sociali necessità, in quanto possano autorizzare a derogare a quelle del giusto assoluto, non intendo di assumer carattere di controversista, e aprire il campo d'una polemica.

Debbo notare però che se la parte *politica* di questa ricerca può prescindere da citare opere, autori, e sistemi perchè, essendo ella inchiodata tutta nell'esame de' fatti, la lor complicanza, e la lor varietà impediscono che le diverse maniere di valutarli possano ridursi a sistemi, la ricerca *giuridica* non può procedere collo stesso carattere di originalità. In questa ricerca i principj speculativi, dai quali ella deriva, assumono importanza, e carattere dai sistemi ai quali appartennero, e dagli autori che gli proposero.

In una questione di *fatto* ogni criterio puo formare a se stesso la sua sfera di competenza: in una questione di *principj* è forza scegliere tra più che ve ne siano il più retto, e il più saldo.

PARTE I.

DELLA PENA DI MORTE NELLE SUE RELAZIONI CON I PRINCIPJ DI ASSOLUTA GIUSTIZIA.

Vi ha o non vi ha per la mente umana un giusto assoluto? Quale ne è il fonte, ed il tipo?

Il carattere d'assoluta, che può avere la nozione del giusto, tal non può essere se ella come concetto della ragione non abbia forza di esistere indipendentemente dalle leggi di fatto umano.

Quì le controversie incominciano, le quali hanno aspetto di lite, che sotto il giudice pende tuttora

. . . . Certant et adhuc sub judice lis est.

Confesserò che la moltiplicità de' sistemi inventati dallo spirito umano per dare al dritto un criterio suo proprio e indipendente da ogni stabilimento politico: per giudicare se il titolo di

legalità delle forze sociali sia, o non sia derivabile da questo dritto, o come lo sia, rendono fino a certo punto umbratile, ed accademica questa ricerca sull' assoluta giustizia della pena di morte.

Ma qual è la coscienza d'uomo, il quale trattandosi di pena, la quale priva di vita il suo simile, si creda lecito non parlare, come di nome vano, della giustizia? Grozio, e Leibnitz opinarono che le verità del dritto come le geometriche verità sono di per se stanti, eterne, immutabili come Dio. Se la giustizia non fosse, qualunque forza, spregiatrice di morale, e di religione, potrebbe senza freno, e senza rimorso inondare il mondo di umano sangue. Allegherebbe ella questa forza il titolo della necessità? Ma la necessità è una combinazione di circostanze di fatto, nelle quali le ordinarie regole della giustizia si tacciono. Come conoscere ov' è necessità se ov' è la giustizia non si conosce? Allegherebbe ella questa forza il titolo della utilità? Gli oracoli dell' onesto, e del giusto, i Romani Giureconsulti insegnarono, che utilità non è dove la giustizia non è rispettata: che l'utile può cercarsi ove la giustizia offesa non sia (35). Se un

principio eterno immutabile di giustizia non esistesse, qual titolo avrebbero gli uomini per dispiegare la loro forza, e resistere a una forza brutale, che intendesse colla schiavitù ridurli di nuovo alla condizione d'inanimate cose, e di bruti? (36)

Se si vuole avere idea d'una giustizia indipendente dalle leggi di fatto umano conviene aver ricorso a un gius di natura uscente tutto, ed originalmente dalla pura ragione dell'uomo: sicchè o bisogni impugnare in esso questo raggio di luce divina, o bisogni ammettere un giusto assoluto.

Quì le controversie ripullulano sulla esistenza, o non esistenza di questo diritto, e sulla sua vera indole (37).

Non voglio nè debbo ripeter quì ciò che io dissi de'diversi sistemi sulla origine, e sul titolo del gius di punire (38): gli uni *dogmatici* i quali non riconoscono altro legittimo titolo nell'azione delle forze sociali se non il voto, e l'assenso del gius di natura: gli altri *empirici* i quali, o impugnano questo dritto, o anco ammettendolo,

negano ad esso qualsisia influenza sulla origine, e sul titolo delle punizioni, derivando l'una, e l'altro dalla struttura, e dalle necessità de'corpi politici.

Se il giusto assoluto è indipendente dalle leggi di fatto umano: se i suoi principj emanano dal gius di natura, come dritto inerente alla umana ragione, sicchè la società non possa a danno dell'individuo esercitare altra forza che quella che o questo dritto le ha compartita, o questo dritto non viola, o questo dritto reclama, è duopo considerare in questo riguardo il dritto ad uccidere il violator della legge.

Il Marchese di Beccaria, sul di cui libro può scriversi la epigrafe della creazione « *fiat lux et facta est lux* » sebbene fedele alla Italiana scuola del dritto, la quale aderì sempre al principio politico entro i limiti della giustizia, volle dogmaticamente discutere quella del dritto ad uccidere il delinquente col criterio de' dritti dell'uomo conferiti alla società.

Due scrittori a lui posteriori *Rousseau*, e *Filangieri* abbracciarono il medesimo metodo; e

siccome, conforme più spesso suole accadere, muovendo dal punto medesimo di partenza i tre scrittori stabilirono conseguenze le une alle altre contrarie, reputo che l'esame critico de' loro argomenti possa essere il migliore, e il più logico mezzo di discutere *a priori* la giustizia della pena di morte. Quando tre grandi atleti scendono nell'arena, e combattono il confronto della lor tattica, e il giudizio che se ne può dare è il più utile e il più completo trattato dell'arte.

Beccaria così ragionò. La legge della società è la espressione della volontà generale degli associati: la lor volontà dee misurarsi dalla lor potestà: niun uomo ha il dritto di uccidersi: non vi può esser legge che autorizzi ad ucciderlo.

Il Cavalier Filangieri si è eretto in critico di questo modo di argumentazione del Beccaria. Riducendo per brevità maggiore a regole logiche la sua confutazione, egli rimprovera a quel ragionamento due vizj: l'uno che le scuole chiamano di *enumerazione imperfetta*: l'altro che chiamano dell'*assurdo*. Il primo consisterebbe nella incompleta enumerazione de' mali che l'uomo non ha dritto d'inferire a se stesso, opponendo il Filan-

gieri che egli oltre al non si potere uccidere non possa neppure sacrificare la sua libertà, e il suo onore. Il secondo vizio consisterebbe nel vedersi dall'argomento negato alla società non solo il dritto di punir di morte, ma quello pure di punire di lavori forzati, di prigionìa, e d'infamia, venendo così tutto il sistema penale ridotto al solo patrimoniale dispendio del delinquente.

Lo scrittore Napoletano, nel quale è visibile il desiderio di deprimere il Milanese (rivalità infauste alla scientifica gloria d'Italia!) mancò nella base fondamentale della sua confutazione, non avendo provato, come pur doveva, che l'uomo avesse il patrimonio della libertà, e quel dell'onore come ha quel della vita, sicchè o non potesse a que'beni rinunziar come a questo, o non potesse la società senza lesione del naturale diritto spogliarlo degli uni, come non può spogliarlo dell'altro.

La supposta falsità del ragionamento del Beccaria pose alla tortura l'ingegno de'successivi scrittori, i quali, volendo ammettere la pena di morte, intendevano di desumerla dal dritto dell'uomo conferito alla società.

Il Rousseau disse, che se l'uomo non ha dritto di uccidersi ha però quello di rischiar la sua vita per conservarsela, adducendo l'esempio di chi trovandosi in una casa, a cui si è appiccato l'incendio, non ha altro mezzo di fuggire alle fiamme, che il saltare dalla finestra, sicchè spiccando il salto si rompe il collo; dal qual dritto ceduto dall'uomo alla società sostenne nascer la legge, che punisce il delinquente di morte.

Questo ragionamento ha due vizj logici: quello che le scuole chiamano *fallacia dell' accidente*, e quello che chiamano *ambiguità delle parole*. Il primo consiste nella specialità del caso, dal quale l'argomento muove il suo primo passo, e col quale non hanno analogia di sorta alcuna i casi, ne'quali la società usa della pena di morte. Il secondo consiste nel modo anfibologico, col quale il Rousseau sostituisce al dritto d'uccidersi quello di rischiar la vita, e incontrar la morte che ne deriva: perciocchè, spogliando il concetto dell'ambiguità che lo adombra, esso significa, che l'uomo ha dritto di far di tutto per vivere, lo che è cosa diversa dal porre in rischio la vita. Ed in fatti nel caso della casa che brucia il restarvi è morte sicura: il gettarsi dalla finestra se

ha la possibilità del morire non ne ha la certezza, e lo scampo se non è certo è almeno sommamente probabile: che anzi lo ha per certo chi spicca il salto: perciocchè se tenesse per certa la morte pel muoversi come certa la tiene pel restar fermo, non avrebbe sufficiente ragione di prendere piuttosto l'uno che l'altro partito, e resterebbe immobile come l'asino di Buridan tra le due eguali misure di biada (39). Oltracciò se il salto è spiccato per la paura di morir vittima delle fiamme, e che lo spiccarlo ponga in rischio la vita, come si potrebbe dal fremito d'una passione qual è la paura, comune agli uomini e agli animali, desumere la esistenza e la tempra d'un dritto? La situazione figurata dal Rousseau sarebbe tutta di mero fatto. Lo spiccare il salto con rischio di vita per fuggire alle fiamme, sarebbe la cosa medesima che il darsi un colpo di fuoco nella testa con rischio di uccidersi, per sottrarsi o all'azione d'un violento dolore, o al timore di subire una morte infamante. Se una forte passione giustificasse il suicidio tutto il ragionamento del Rousseau diverrebbe inutile. Tutto nel caso figurato da lui dimostra la mancanza di dritto di esporsi a morire, e se il fatto di cui egli ragiona è causa di morte ciò avviene per mera fatalità, e

per un evento, al quale chi lo spiccò o non pensava, o voleva sottrarsi, essendo la morte non un effetto della sua volontà, o della sua libera scelta, ma quello piuttosto di cause non presagite non che non volute da lui (40).

Il Filangieri immaginò il caso del giusto posto in pericolo di morte da ingiusto aggressore: nel qual caso, sostenendo che questi abbia perduto il dritto a vivere, e che la perdita di questo dritto dia non tanto all'assalito vivente quanto, lui morto, a'suoi eguali superstiti quello d'ucciderlo, concluse che questo dritto fosse quello che ceduto dall'uomo alla società dava titolo di giustizia alla pena di morte.

Se il ragionamento del Rousseau pecca di due logici vizj, quello del Filangieri pecca di tre: ripete il vizio *della fallacia dell'accidente:* ripete quello *dell'ambiguità delle parole:* e presenta quello della *petizione di principio.*

Il Filangieri come il Rousseau muove da un caso speciale, con cui non hanno carattere di analogia quelli ne' quali la società punisce di morte, non avendo osservato, che la società non

punisce con scopo di tempo o presente o passato come lo presenta il caso immaginato da lui, ma lo fa con scopo di tempo futuro: che il dritto della società nasce ad aggressione esaurita con il delitto, non in tempo all'aggressione anteriore come il caso suppone; e non distinguendo tra l'aggressione violenta, e l'aggressione insidiosa, la quale ha termini di fatto da quelli del caso interamente diversi.

Questo scrittore procede con manifesta ambiguità di parole al pari del Rousseau quando dice, che l'ingiusto aggressore perde il dritto a vivere, lo che fa nascere nell'assalito quello di ucciderlo. Quando questa perdita del dritto a vivere si verifica? Non certo prima che la ingiusta aggressione sia esaurita colla uccisione perchè nella posizione dell'argomento ella è il fatto per il quale l'aggressore perde il diritto a vivere, potendo un salutar pentimento prima di uccidere disarmare il suo braccio. Or se il dritto a vivere è dall'aggressore perduto quando l'assalito è stato ucciso da lui, e il dritto di ucciderlo nasce dalla perdita del dritto alla vita nella quale egli è incorso per la commessa uccisione, come concepire un dritto in un uomo che è morto?

Oltracciò se il dritto dell' assalito ad uccidere l' assalitore dee nascere dallo stato di non dritto di questi: se il dritto dell' uno nasce da un correlativo esistente nell' altro, per sostener l' argomento ne' termini, ne' quali è posto, converrebbe provare non che l' assalitore ha perduto il dritto a vivere, ma che egli ha contratto l' obbligo di morire: tolta la quale ambiguità l' argomento cade per terra.

Non è meno palpabile nel ragionamento del Napoletano scrittore il vizio della petizione di principio. Chi de' due o l' assalito, o l' assalitore giudicherà della ingiustizia dell' aggressione? La eguaglianza de' dritti, ai quali la teoria razionale del gius di natura si appoggia, ammette forse giudizio da uomo ad uomo? Ed ancorchè questo giudizio potesse ammettersi sarebbe esso d' un dritto meramente personale all' assalito, o potrebbe anco altri assumerne l' autorità? Questo è il punto capital della disputa, e il Filangieri suppone gratuitamente vero ciò che egli avrebbe dovuto provare (41).

Per rendere a tutti giustizia è da riflettersi, che i ragionamenti del Beccaria, e del Rousseau

non hanno carattere di dritto, mentre quello del Filangieri lo avrebbe.

Il dritto è un concetto razionale della mente dell'uomo esprimente una relazione da individuo a individuo, la quale autorizza la volontà ad agire e a rigettar colla forza qualunque ostacolo altri voglia opporre al suo moto.

I ragionamenti dello scrittor Milanese, e del Ginevrino poggiano non sopra una relazione da individuo a individuo, ma sopra una relazione che l'individuo ha con se medesimo. Essi esprimono i termini della questione del suicidio, questione che la religione, e la morale decidono, nè spetta al dritto il deciderla. Il ragionamento del Filangieri esprime, e vorrebbe spiegare una relazione da individuo a individuo, cercando se l'uno possa uccidere l'altro; e son questi i veri termini di una questione di dritto.

Ma spesso nelle dispute scientifiche accade ciò che nelle guerre suole accadere, che una rata di torto sia da ambe le parti:

« *Iliacos intra muros peccatur et extra*.

I tre ragionamenti hanno un errore comune, poggiando tutti sulla falsa ipotesi d'un contratto sociale, d'una cessione di dritti che l'uomo entrando in società abbia fatta al poter della legge, la qual cosa presuppone uno *stato di natura* precedente allo *stato di società*.

Osservai, svolgendo la origine e il titolo del gius di punire, esservi gran differenza tra un preteso *stato* di natura, e il *dritto* della natura: essere il primo un *fatto* che ognuno può immaginare a suo grado, essere il secondo un *principio* collocato nell'alternativa o del falso, o del vero: doversi alla scuola di Kant, eccettuate le sue esagerazioni, l'aver considerato il gius di natura come un principio.

Questo principio come inerente alla umana ragione segue l'uomo da per tutto in società, e fuori di società, in qualunque contingenza della sua vita: è questo principio che la società è istituita a difendere, contro al quale non può la società spiegar le sue forze.

Se il Filangieri avesse meglio meditate le cose avrebbe veduto che la situazione esemplificata

da lui non è di stato di *natura*, o *estrasociale*, ma è una situazione umana, nella quale l'individuo può trovarsi o in società, o fuori di società: che ella fa nascere una posizione di dritto naturale, la quale bene apprezzata fornisce per la prova della ingiustizia della pena di morte un argomento invincibile da ritorcersi contro lo scrittore che se ne valse per provar la giustizia di quella pena.

La posizione di fatto è di collisione di dritti: di due vite una delle quali è in pericolo, sicchè o l'una, o l'altra debbe esser recisa. In questa posizione di fatto il dritto della natura non giudica, come lo scrittore Napoletano ha preteso, chi sia l'ingiusto assalitore, e il giusto assalito: non toglie a niuno de' due combattenti il dritto a vivere: il dritto della natura in questo estremo frangente si cuopre d'un funebre velo: il suo oracolo ammutisce: l'esito della contesa è abbandonato alla energìa del principio vitale, e a quella delle forze necessarie a salvarlo:

« *Leges inter arma silent* (42).

Or se il dritto della ragione tace nel caso in cui un'aggressione presente ponga in pericolo

l' una di due vite umane, esso fuori di questo lacrimevole caso grida che un uomo non può all' altro toglier la vita. Il suo silenzio in tempo dell'aggressione: il suo linguaggio fuori dell' aggressione presente sono concordi nell' escludere la facoltà di uccidere. Ha dunque la uccisione il voto del dritto della natura contrario, e se la società ha la missione a proteggerlo ella è ingiusta se lo conculca uccidendo.

Per conoscere i dritti, che la società può togliere all'uomo con titolo di punizione, conviene esaminare quali siano quelli, che egli senza l'ajuto, e senza il fatto della società o non potrebbe esercitare avendoli, o non potrebbe del tutto avere.

Il principio vitale, se come dritto potesse considerarsi, si esercita senza l' ajuto, e senza il fatto della società.

L' uomo senza l' assistenza, senza il fatto della società non potrebbe esser libero ne' suoi movimenti, e nell'esercizio de' dritti de' quali gli fu liberale natura. La società può, senza offendere la natura, togliergli la libertà de' movimenti, l'eser-

cizio de' proprj diritti, condannandolo a prigionia temporaria, o perpetua, aggravandolo di catene per viemeglio assicurar l'effetto della sua punizione, interdicendogli l'uso de' dritti della città, di famiglia. La società così punendo non distrugge come quando uccide: ella toglie esercizio di dritti senza distruggergli.

Vedete la inconseguenza degli uomini nel punire! È stata sentita la iniquità della pena che toglie all'uomo ogni dritto di sua natura, rendendolo incapace di avere e di possedere, sciogliendo il matrimonio da lui contratto, e non è stata sentita la iniquità della pena che toglie all' uomo la vita. È stata abolita una pena, severa sì, ma cadente sù dritti sui quali la società poteva percuotere, e se ne è conservata una la quale distrugge un dritto, sù cui la società non ha autorità di colpire.

L'onore è per l'uomo nella opinione de' proprj concittadini, co' quali egli si trova in relazione di società. Può dunque la società toglierigli questo elemento del proprio ben essere, il quale senza la società non potrebbe sussistere (43).

Il dritto della ragione privata non può aver repugnanza a veder tolti all'uomo vantaggi che la sola ragione pubblica gli ha compartiti.

Ma il ben della vita? I Pitagorici lo rispettarono anco ne' bruti animali (44): Dio gli destinò ad essere alimento dell'uomo: l'ucciderli non lede alcun dritto, poichè esso non è ove ragione non può essere. Nell'uomo la vita è un dritto unicamente perchè la sua ragione la riconosce a lui compartita da Dio: dritto alla ragione anteriore, di cui perciò ella non può disporre: dritto alla ragione inerente perchè l'uso della ragione, e quel della vita coesistono in modo inseparabile tra di loro: dritto fuori di ogni portata delle forze sociali perchè esistente senza il lor fatto, e senza il loro soccorso. Le simpatie umane, per le quali si formano le politiche società sono nel principio vitale dell'uomo, nè il principio vitale è nelle simpatie delle politiche società. Le leggi della società possono bensì imitare, e perfezionar la natura, ma non possono sovvertirla. La natura può distruggere gli enti animati perchè gli crea. La società se può distruggerli non può crearli: ella non può imitarla nella distruzione, se nella riproduzione non può.

Io già lo dissi: tra le pene, che la società può giustamente creare, e la pena di morte è un abisso. La sola ragione può scandagliarne la profondità. Se il dritto della ragione tace ove la vita d'un uomo è per esser distrutta, come la ragione umana potrà dare alla sua distruzione il titolo della giustizia?

Due divinità non ebbero nè tempj nè altari presso gli antichi: l'Amore, e la Morte. Strana coincidenza! Quasi volessero significare che essendo l'*amore*, e la *vita* due misteri impenetrabili della natura, essi sono stati dalla natura collocati fuori della portata d'ogni umano volere.

Le sole passioni varcano prepotentemente questi confini, comunicando alla volontà il loro cieco carattere; e con quell'ardire medesimo col quale inalzano fino al cielo le lor pretensioni

« *Cœlum ipsum petimus stultitia,*

uccidono, sterminano, e cuoprono il mondo di stragi, contente di agir di fatto senza curarsi di tenerlo ne'confini del dritto.

PARTE II.

DELLA PENA DI MORTE NELLE SUE RELAZIONI COLLE SOCIALI NECESSITÀ.

È stato detto, essere la irrogazione della pena di morte il più grande atto della giustizia sociale: espressione equivoca: perciocchè la irrogazione d'una pena, che ecceda lo scopo della correzione dell'infrattor della legge, è un atto di giustizia in quanto non cade sul capo dell'innocente, ma quanto al cader su quello del reo ella è un'infausta deplorabile necessità.

Si dà a questa necessità il titolo di politica perchè senza le punizioni non potrebbe la società provvedere alla difesa propria, e a quella degl'individui che la compongono. Mirabeau ha schernita questa politica necessità (45), e non senza ragione, essendo ella spesso più asserita che provata da chi ha a sua disposizione la forza. Non vi ha titolo sacrosanto che sia, di cui le pas-

sioni assistite dalla forza non abbiano fatto abuso. Anco la legge suprema della salute del popolo ha avuti i suoi *atti di fede politica* calpestando la carità.

Qual necessità può avere la società per punire? Non certo una necessità o religiosa, o morale, o di rigorosa giustizia, come in principio osservai. Niun' altra necessità può in essa dar titolo alla forza che spiega punendo se non la necessità di difendersi, la quale non è a dir vero una necessità, ma piuttosto il legale esercizio d'un dritto.

Fin quì la società nel punire con titolo di difesa non crea diritti da quello della natura non conosciuti. Il titolo della difesa, passando dal dritto della natura al dritto politico, non varia sebben possa variare il modo di esercitarlo.

Le cose cambiano di aspetto allorchè si esamina l'esercizio della difesa da individuo a individuo, al che provvede il gius di natura, e l'esercizio medesimo dalla società a uno, o più individui, al che provvede il dritto politico.

Il gius di natura riconosce nel solo offeso individuo il giudizio dell' offensore, della offesa, e della forza necessaria a farla cessare: ma, cessata la offesa, non autorizza alcuna coazione sull' offensore come mezzo necessario onde tener lontana un' offesa futura; perciocchè il principio della eguaglianza, se ammette nell'offeso il giudizio della offesa presente come mezzo inerente al dritto della difesa, e senza il quale ella non avrebbe esercizio, non lo permette per offesa futura, lo che convertirebbe un uomo in mezzo de' fini di un altro (46).

In società il giudizio della propria difesa resta all'offeso in tutte le circostanze, nelle quali la forza pubblica non può soccorrerlo: ma si presume trasferito dall' individuo alla società in ogni altro caso, lo che se non fosse, la società sarebbe inutile, si aprirebbe l'adito al farsi ragion da se stesso, e le cose resterebbero come se tra gli uomini leggi sociali non esistessero. Il passaggio del giudizio dell'offesa dall'offeso alla società fa nascere il dritto di costringere l' offensore onde cautelarsi da nuove offese da lui, lo che il dritto della natura non può ammettere. Il dritto di natura è più geloso della indipendenza, che della

sicurezza degli uomini. La società politica, nata tra loro per provvedere alla lor sicurezza, ha per questo titolo della sua origine il dritto di difendere dalla offesa presente, e dalla offesa futura, lo che senza la coazione dell' offensore non potrebbe ottenersi (47).

Stabilito il titolo della punizione nella necessità di difendersi, ne sono facilmente conosciuti i limiti, giudicando la società colle sue medesime leggi.

Ove la forza pubblica non possa recar soccorso all' offeso la società gli lascia la piena libertà di difendersi, alla condizione però che la forza che spiega non ecceda i limiti del bisogno della difesa (48). Se l' offeso gli eccede, ella lo dichiara colpevole, e lo punisce.

La società dispone di una forza pubblica, alla quale le private non possono resistere.

Si tratta d' aggressione imminente, che minaccia distruggere un' esistenza. Qual bisogno ha la società d' uccidere l' aggressore, se a far cessar l' aggressione l' arresto e l' imprigionamento è

bastante? Se lo uccidesse si renderebbe ingiusta, e insensata: ingiusta perchè il suo modo di difesa peccherebbe d'eccesso; insensata perchè tali furono sempre le guerre senza profitto

« *Bella geri placuit nullos habitura triumphos* (49).

L'aggressione è esaurita, e si asaurì col delitto. Non ha la società forza sufficiente per disarmar l'aggressore onde senza ucciderlo porsi al coperto di nuove offese da lui? E quì nasce un dilemma. La legge della società si confessa impotente? Ella non è legge sociale. Si confessa potente? Limiti il proprio potere alla prigionia perpetua dell'offensore, e non s'imbratti del suo sangue inutilmente le mani. Perchè recider la testa d'un uomo ridotto alla assoluta impotenza di nuocere? La rabbia, la vendetta, un odio malnato può suggerire di farlo: la ragione non può consentirlo.

Nè quì è da far differenza tra il delitto *ordinario*, e il delitto *politico*.

Se si parla del delitto ordinario la società dovrebbe imputare a se stessa se per difetto di buon governo il numero de' facinorosi si fosse

aumentato tanto che corressero, ed assalissero in bande capaci di formare un'armata, come, al dir di Sallustio, avvenne in Italia al tempo di Catilina (50).

Se si parla del delitto politico, o esso cospira, o esso si mostra ardito colle armi alla mano. Se cospira confessa la propria impotenza, il timore che la opinione pubblica non gli dia appoggio, e in questo caso militano le osservazioni fatte quì sopra sull'aggressione imminente. Se si mostra armato, o la sua forza è tale che per disarmarlo è necessario uccidere gli armati nemici, e in tal caso, trattandosi di aggressione presente col pericolo della esistenza che ella minaccia, taccion le leggi, e la forza tutto decide; o la sua forza è tale che gli armati possano essere senza ucciderli disarmati, essi cadono nella classe de' delinquenti ordinarj, e non vi è ragione di versare il lor sangue.

Non conviene illudersi in cose di tanta importanza, ed è forza chiamarle con il lor nome. La guerra civile incomincia ove la forza della legge finisce. Spartaco vinto fu un malfattore ordinario. Spartaco vincitore avrebbe avuti gli onori del trionfo sul Campidoglio.

Sono questi per la forza sociale i limiti d'una giusta difesa, d'effetto, come ognuno scorge, *presente*, *necessario*, e *diretto*.

Ma è piaciuto d'inventare, a migliore stabilità dell'ordine pubblico, una difesa non di effetto *presente* ma *futuro*, non *necessario* ma meramente *possibile*, non *diretto* ma *indiretto*.

Questa teoria ignota al dritto della ragione ma di creazione politica, dedotta tutta da una pretesa sociale necessità, ha bisogno di spiegazione.

Si crede, e si dice che il punire col porre l'offensore nella fisica impossibilità di arrecar nuove offese, se è sufficiente per cautelarsi da lui, non è sufficiente per cautelarsi da chi partecipa i suoi sentimenti, e i suoi empj disegni: che bisogna intimorir costoro perchè non offendano: che questo salutare timore non può incutersi che colla uccisione di chi offese: esempio di rigore, di cui la umana autorità non può dare il più grande.

Ohimè! Il toro di Falaride, le are di Busi-

ride, gli squisiti supplizj di Alessandro di Ferea, le stomachevoli crudeltà di Mezenzio non ebbero altra origine, altro sostegno che questa teoria della necessità di atterrire. Altra non ne ebbe Tiberio allorchè negava la morte agl' infelici che la chiedevano come termine de' tormenti co'quali venivano torturati. Altra non ne ebbe Enrico VIII sotto il di cui regno più di settantaseimila teste caddero recise sopra i patiboli. Altra non ne ebbe Luigi XI quando volle che il sangue d' un padre sgorgante dal taglio della sua testa recisa dalla mano del carnefice corresse per il palco fatale, e piovesse sul capo degl' innocenti suoi figli (51).

Ma poichè anco in tempi di civiltà, e dalla luce Evangelica illuminati questa teoria è ritenuta non come insensata, non come barbara, ed inumana ma come salutarmente politica, mi sia lecito svolgerla ne' suoi più segreti elementi. Non è nuova la impresa. Nata quella teoria da passioni brutali, passioni generose la combatterono. Ma le armi, mi sia lecito il dirlo, furono più di passioni, che di ragionamenti, tanto più necessarj in questa materia, quanto più ella è sperimentale, e ravvolta nella oscurità de' sentimenti morali dell' uomo.

La teoria muove dal timore, che nella società si annidino uomini, non che disposti, pronti ad offenderla, il qual timore, come fra i timidi avvenne sempre, ha suggerito il tristo consiglio d'incuterlo. Il timore, sebben giusto esso sia, ha due gravi difetti: l'uno di non trovar medicina sufficiente a calmarlo: l'altro d'ingrandire gli oggetti oltre al loro naturale valore. Il primo difetto ha coperti di ridicolo i Re più potenti dell'età antica, senzachè sia bisogno di parlare degl' incalmabili terrori de' più terribili dominatori di più moderna età. Clearco, sebben cinto di arme, e d'armati, per meglio calmare i proprj timori, e dormir più tranquillo coricavasi in una cassa di ferro, che serrava di dentro: Aristodemo in una stanzuola isolata, e sospesa alla volta d'una delle più alte stanze della sua reggia. Il secondo difetto è cosa di tutti i giorni, e di tutti i caratteri. L'Alighieri lo ha espresso in quel mirabile verso

« *Come falso veder bestia quand' ombra.*

Se in una società esistono uomini disposti a commetter delitti degni della pena più rigorosa, essi debbono essere conosciuti. Se si risponde che non son conosciuti, domanderò come si asse-

risce che esistono, e come, esistendo, un governo vigilante non gli conosce. E se conosciuti sono, come pure esser debbono, perchè non troncar loro la strada al delitto, ed aspettare che commesso lo abbiano per ucciderli? È dettato antichissimo, tornar meglio soccorrere in tempo che dopo l'esito vendicare (52).

Se per sostenere la pena di sangue si soggiunga, che tutti o molti in una società possono determinarsi a delitti meritevoli del massimo de' rigori, soggiungerò io esser questo un delirio dalla sperienza smentito: un calunniare la natura umana per meglio avvilirla: un far come Tiberio il quale ordinava al carnefice di constuprare le vergini per avere il dritto di farle salir sul patibolo, o come Domiziano, il quale disonorava le mogli altrui per aver dritto di farle punir come adultere. Niuno, dicono i criminalisti, divien pessimo in un momento; ed è un'ingiustizia il sospetto che uomini i quali colla giornaliera lor vita mostrano abitudini e principj al delitto contrarj si possano determinare a commetterlo. La sperienza dimostra, che la naturale inclinazione degli uomini è per l'ordine, e per le leggi che lo proteggono; ed ho altra volta

osservato, che se in una società o tutti o molti insorgessero contro le leggi, sarebbe inutile allegarne la prerogativa, non che con pene severissime tentare di sostenerla (53). Le società riconoscono il buon senno di questa osservazione quando adottano la massima, che qualora molti siano quelli i quali abbian commesso un delitto, è necessario o sospendere o mitigare il rigor della pena (54). Qual contradizione più manifesta che il dire, esser necessaria la pena di morte per tenere i molti in dovere, e soggiungere che se i molti lo infrangono non si dee loro irrogar quella pena?

Ben disse l'Oratore Romano, essere il timore un consigliere malvagio (55). Il peggio è che questa passione, tale al pari d'ogni altra, non abbia mai coscienza di se medesima, e spinga i cuori più puri agli eccessi, e i più saldi ingegni all'errore. Ella spesso, come le altre passioni, contro se stessa congiura. In cose di fatto e di sentimento gli uomini tutti son chiaro-veggenti al pari de' più sagaci. Poichè l'uccidere un uomo, nelle mani e ne' piedi legato, non è un atto di forza reale, è facile scorgere che il suo scopo è quello di far paura: misera ed inevitabile condizione

della quale è che non si possa mostrar d'incuterla senza mostrar di averla: d'onde avviene che volendo inspirar timore si corra il rischio d'inspirare arditezza. Il coraggio, il quale non uccise mai un disarmato nemico, e col non ucciderlo tale si mostra, è certo d'un migliore effetto morale sugli animi umani. Far del timore è da tutti. Su i seggi di pochi arbitri de' terreni destini degli uomini si potè scrivere

« . . . . . . *In una sede morantur*
« *Majestas et amor*.

Ma non ebbe questo timore tra noi il Granduca Leopoldo Primo, il quale indistintamente abolì ogni specie di afflittivi gastighi. Non lo ebbero i successivi Granduchi i quali tennero ferma l'abolizione di tutte le pene di forza fisica, e conservarono nominalmente soltanto la pena di morte.

Non è da credere, come alcuni suppongono, che in un piccolo stato nel quale un Principe può tutto vedere da se, si possa togliere la pena di morte, e in un grande stato, nel quale il Principe tutto da se non può vedere, ciò non possa farsi senza pericolo. Se il timore della pena di

morte fosse remora alle tentazioni delittuose, tanto lo sarebbe in uno stato piccolo, come in un grande: se non lo è, la estensione dello stato non può dargli una forza di cui quel timore è sfornito. Le leggi difendono nel modo medesimo sì ne' grandi, che ne' piccoli stati. Gli espedienti di pubblica prosperità, unica e vera medicina del mal del delitto, son suscettibili d'esser posti ovunque, e coll' effetto medesimo in attività. Se il Principe se ne circonda non ha motivo nè di temere, nè di farsi temere. La politica colla quale il Macchiavelli ha preteso di dar lezioni ad un Principe ha la sua confutazione in quel celebre verso recitato dal Laberio al cospetto di Cesare

« *Necesse est ut multos timeat, quem multi timent.*

Ma domando: posto l'offensore nella fisica impossibilità di nuocere, d'onde il timore che altri offensori sorgano a nuove offese? Se questa è pretta apprensione, qual giustizia vi ha nell' uccidere una creatura umana senz' altro motivo che quello di calmare un' apprensione, la quale altro non è che un mero sospetto? Se ciò è l' effetto d' un calcolo di probabilità desunto dalla esperienza del passato sicchè si dica, essere dimostrato, che dopo la punizione d' un delin-

quente non uccidendolo altri delinquenti si manifestano, risponderò co' dati medesimi di questo calcolo di probabilità, e siccome per tutto ove i delinquenti sono puniti di morte, i delitti non cessano e sempre nuovi se ne commettono, ragion vuole che si rintraccino le cause di questo fenomeno, tanto antico quanto la specie umana, in un fomite di disordini, il quale da tutt'altro dipende, che dalla mancanza di severità della pena.

Ma ammettasi pure, che l'apprensione sia giusta: che ragionevole base abbia il timore: che il sangue del delinquente possa essere usato come panacea per calmarlo. Resta a vedersi se questo specifico abbia realmente le virtù medicinali che gli vengon supposte: perciocchè la medicina, costando la vita d'un uomo, è mal comprata se il suo effetto al suo costo non corrisponde.

La sola terminologia, colla quale la teoria del terrore si annunzia, svela anticipatamente la sua falsità.

Si parla di difesa *indiretta*, vale a dire di ef-

fetto non certo non necessario, ma meramente possibile. Infatti il timor della pena, come forza *morale* che deve agire sull'animo, non si fa valere come la forza *fisica* la quale agisce sul corpo. Minacciare in uno scritto qual è la legge che chi uccide sarà ucciso, non è lo stesso che fermare il braccio ad un uomo il quale l'abbia alzato per togliere ad altri la vita, e disarmarlo nell'atto stesso in cui si accinge al delitto. L'animo resta sempre colla sua libertà, e niuno, purchè alterato di mente non sia, potrà guarentire che esso non si volga, non ostante la minaccia della punizione la più severa, al delitto.

Troppe condizioni richiedonsi per render certo l'effetto della minaccia. È a ciò necessario:

1.° Che colui il quale è sotto la tentazione di delinquere pensi alla legge che minaccia al delitto la pena, lo che i più non si curano di sapere: avendo la esperienza mostrato, che i più atroci delitti si formano per una serie di disgraziate abitudini, le quali divengono la sola ragione di agire in chi le ha fatalmente contratte, o nascono da passioni, le quali trascinano prepotentemente la volontà, sicchè la mente non

si presta a riflettere, o derivano da una specie di alienazione di spirito, che sebbene non meritevole di scusa, ne' gran delitti è pur sempre (56).

2.° Che costui, meditata la minaccia, sia certo, che commettendo il delitto, la pena minacciata lo colpirà nè avrà mezzo o di nascostamente commetterlo, o di nascondersi commesso che l'abbia, o di trovare qualche altro rifugio d'impunità: cose tutte ad ottenersi dagli accorti facinorosi difficili.

3.° Che meditata la minaccia, meditatala inevitabile, le passioni che spingono un uomo al delitto non lo acciechino per tal modo, che ogni calcolo tra il bene presente che egli vi cerca, e il male futuro che incontrerà nella pena sarà fatto con maturo consiglio da lui, lo che da certe passioni, allorchè s'impadroniscono del cuor dell'uomo, non è dato sperare.

Queste osservazioni desunte da inoppugnabili fatti mostrano la incertezza somma dell'effetto salutare, che le leggi potessero ripromettersi dalla pena usata come difesa indiretta. Or come, in questa incertezza somma del salutare effetto della

pena, le leggi senza esitare infliggono quella di morte? Come una forza di effetto incerto potrà assumere titolo e carattere di necessaria difesa? Usarono gli Sciti di scagliar frecce nel sole in estate perchè vibrasse raggi meno cocenti: e in certe stagioni si unirono armati, e dettero colle spade colpi in tutti i lati per l'aria onde scacciare dal loro territorio ogni straniera Divinità (57). Chi non scorge essere stato tutto quell'apparato di forza gettata al vento? Alla buon'ora se popoli barbari, ed ignoranti spinti da miserabile superstizione gittavano inutilmente armi, tempo, e fatica. Ma come fra popoli inciviliti: nell'età della ragione e della filosofia durano inutili sanguinarie solennità, e si mietono inutilmente a spettacolo pubblico le teste degli uomini?

La esperienza dimostra, che qualunque pena è bastante a reprimere i delitti, i quali per il modo con cui commettonsi non hanno speranza d'impunità. Il delitto di stampa è un di quelli. Ma ne' delitti che non si stampano le cose vanno altrimenti.

Si dirà, che l'uccidere il delinquente per in-

timorire chi volesse commetter delitti è *utile*. Ma come una veduta di utilità può autorizzare ad infrangere le leggi sacre, ed eterne della giustizia? O bisogna divenire Hobbesiani, o bisogna peccare di analitico scetticismo col Bentham, o bisogna concludere che la utilità non può aver nè forza nè titolo per conculcar la giustizia. La necessità sola, e la provata necessità può obbligare, ma non dare il dritto ad uccidere. Or la necessità è cosa di mero fatto: debbe essere come fatto provata: e per le cose esposte quì sopra la necessità non sussiste.

Ma quando in una contesa, che non dalla forza del braccio, ma dalla forza dell'intelletto debbe esser decisa, le ragioni abondano, si può tutto concedere ad un avversario comunque ostinato.

Ammettendo che il titolo della utilità anzichè quello della necessità può autorizzare la pena di morte come difesa indiretta, converrebbe pur sempre che i fautori di questa pena provassero:

1.° Che la pena de' publlici lavori a vita non è un male abbastanza grave, il cui timore possa servire di sentimentale ostacolo alla tentazione che spinge al delitto.

2.° Che dalla uccisione del reo nasce per gli animi la vera lezione atta a contenerli ne' limiti dell' onesto, e del giusto.

3.° Che dalla uccisione del reo non derivano effetti alla morale, alla religione, alla civiltà, ed alla giustizia contrarj (58).

§. I.

Della sufficienza della prigionia perpetua come minaccia.

Eruditevi, disse la divina Sapienza, o voi che giudicate la terra.

Per coloro i quali pensano che a purgare la società dai delitti e dai delinquenti siano le pene medicina tanto più efficace quanto sono esse più atroci, i versi seguenti scritti in una età, nella quale le leggi penali erano scritte più col sangue che coll' inchiostro, contengono una lezione degna d' essere meditata:

« *Extruite immanes scopulos, extollite muros*
« *Cingite vos fluviis, vastus extollite turres*
« *Non dabitis muros sceleri.*

Infausta deplorabile verità! Umano sforzo non basta a liberare la società dal delitto: esso nasce, e cresce con lei come la pianta parasita nasce, e cresce pello svilupparsi della utile. Colle diverse fasi della società i delitti cambiano di carattere, ma non si estirpano. Si possono determinar le lor cause nella indole dell'uomo, e in quella della società: l'arte di ben governare può diminuirle: può direttamente prevenirne gli effetti: ma qualora abbian preso radice nel cuor dell'uomo, nè vi sia stato mezzo diretto di sopprimerle mentre agiscono spingendo al delitto, sicchè la minaccia della pena sia il solo mezzo che lo debba impedire, o la prigionia perpetua è a questo effetto bastante, o niuna pena, per atroce non che severa ella sia, ha forza di farlo.

Per dimostrare la verità di questa consolatrice, ed umana proposizione è duopo esaminar la indole delle passioni che nell'uomo si cangiano in tentazioni delittuose, e il modo, e la forza con cui agiscono relativamente alla pena, la cui minaccia è destinata a reprimerle.

Le passioni produttrici de'grandi, ed atroci delitti specialmente i delitti di sangue, pe'quali

soltanto la pena di morte potrebbe essere proporzionata, si possono dividere in due categorie: le *cupide*, e le *violente*.

O è una cattiva metafora o è un errore di scrittori sforniti di pratica, il dire di tutte le passioni indistintamente che esse sono *spinta* al delitto (59).

Le passioni cupide tendono ad acquistare: le violente a distruggere: le une attraggono a sè: le altre da sè respingono.

Le passioni cupide non urtano nè spingono, ma solleticano, allettano l'animo all'acquisto di *cose* le quali hanno un calcolabile prezzo: la offesa delle persone non entra ne' loro calcoli: se offendono le persone, ciò non avviene che per un calcolo, in forza del quale l'offesa della persona apparisce mezzo più sicuro, e più facile di afferrare la cosa: il carattere di queste passioni è il bisogno del piacere, il quale non agisce come spinta che trascini la libertà ma come tentazione la quale calcola che il godimento che ne forma l'oggetto non può essere conseguito se non a delitto impunemente commesso.

Tali sono tutti i delitti di cupidigia, incominciando dalla strage commessa per trarne un lucro, e finendo nel regicidio commesso per ambizione di regnare.

Le passioni violente non consigliano, non sollecitano l'animo dell'individuo, ma lo spingono, lo premono, e lo trascinano a distruggere: esse tendono a scaricare il loro furore sulle *persone:* se talvolta ne sono oggetto le cose, ciò avviene perchè la lor distruzione sia causa di dolore alle persone, contro le quali si scagliano. Il carattere di queste passioni è un senso di profondo dolore che preme l'animo, lo accieca sicchè altra direzione non abbia se non verso l'oggetto che le eccitò, del qual dolore non trovano la cessazione, e la calma se non nell'atto stesso in cui forsennate il delitto commettono: onde altro che il delitto non vedono: nient'altro se non il delitto sospirano: in esso tutte le forze sentimentali di chi ne è agitato concentransi. Tali sono i delitti dell'odio, della vendetta, dell'amore, della gelosia, del fanatismo religioso, e politico (60).

Immaginate il delitto di strage per causa di

lucro, o di comodo. Chiunque siasi: chi lo commette tutto calcola per impunemente commetterlo. Se vi si accinge, ciò mostra che egli ha calcolato di non essere scoperto: può aver fatto male il suo calcolo, ma è certo che in questo calcolo la considerazione della pena, e sia severa quanto esser si vuole, non entrò certamente: perocchè tutte le mire del facinoroso furon rivolte alle circostanze, che a suo giudizio doveano essergli di nascondiglio, onde poter godere del lucro, e del comodo al quale aspirava. Decretate a questo delitto la pena della prigionia perpetua: ammettete che chi vi si accinge abbia certezza di non lo poter commettere senza essere scoperto. Se egli ha questa certezza, come dubitare che il timore della perdita perpetua della libertà non gli sia d' ostacolo a commetterlo, quando scopertó che sia perde i vantaggi che dal delitto aspettava, e la speranza di tentarne altri con successo migliore? Se egli al contrario è certo, accingendosi alla impresa delittuosa, di non essere scoperto, egli è del pari certo di non esser punito, e in questo caso che giova che la pena del delitto, anzichè essere la perdita perpetua della libertà, sia la morte?

Il progetto di strage del supremo capo della nazione per ambiziosi motivi, o per un calcolo di personale interesse in chi vi si accinge non si forma, e non si eseguisce con condizioni diverse e con diverse vedute. L'animo può bene concepire il più grande orrore contro questo progetto: può con una sola occhiata misurare l'abisso che la sua esecuzione apre sotto ai piedi d'un popolo; ma l'assassino che vi prepara il suo braccio non è meno assassino di colui il quale si dispone ad uccidere per dispogliare. La politica può circondare il supremo capo dello stato di tutti i prestigj atti a farlo considerare nella opinione di tutti inviolabile, e sacro. Il titolo di *Maestà* diverrà un salutare espediente onde allontanare dagli animi della moltitudine il delittuoso progetto. Ma se esso in un animo alligna, la enormità del misfatto non cambia la indole della passione che lo consiglia. Il privilegio, che nell'interesse pubblico può la legge concedere al titolo di maestà nella strage, è quello di stabilire speciali regole sull'attentato, aumentando la sfera degli attentati prossimi, e restringendo quella de'remoti: dando pure all'attentato, se così vuolsi, la pena del consumato delitto, la qual cosa con più sicura coscienza potrà fare la legge quando

ella avrà abolita anco per questo titolo di delitto la pena di morte. La forza reale, e la forza di opinione, che circonda il supremo capo dello stato: il sistema di vigilanza attenta, ed assidua, che sgombra da tutto ciò che lo avvicina le insidie, circostanze tutte le quali cospirano a far considerare impossibile la impunità dell'attentato: i mezzi che esso ha di divenire l'amor del suo popolo, lochè dee aumentar di mole il delittuoso progetto creandogli contro ostacoli nella coscienza di chi ne concepisse la idea (61): tutto cospira ad assicurare, che questo progetto con difficoltà somma allignerà nella mente d'un uomo. Ma se per inopinabile fatalità questo progetto esistesse, esso non potrebbe condursi innanzi se non animato dalla speranza, per folle che ella potesse essere, d'impunità. Le abitudini della disciplina sociale rendono inopinabile questo delitto; ma se queste abitudini non esercitassero la loro salutare influenza in tenerlo lontano, la pena di morte non gli sarebbe di ostacolo. Di qual forza d'opinione, e di qual forza reale non si circondarono gl'Imperatori di Roma? Quali esasperazioni accompagnarono la pena di morte del reo di lesa maestà? E ciò non ostante le loro teste caddero con tanta frequenza, che gli scul-

tori non ebbero tempo sufficiente a scolpire intere le statue destinate agl'Imperatori regnanti nel breve intervallo tra la uccisione degli uni, e l'avvenimento al trono degli altri: onde altro compenso non ebbero, che quello di scolpire le teste, le quali si collocavano sù i busti degl'Imperatori uccisi decapitandoli.

Quanti infausti pregiudizj non ha a proprio favore l'acerbità de' supplizj! Ella conta (cosa incredibile a dirsi) tra i suoi panegiristi quegli scrittori medesimi, i quali più si dichiararono ad essa contrarj. Bentham combatte la pena di morte, e sostiene poi che la grandezza della pena può compensare la incertezza della sua applicazione: dimodochè se questo concetto fosse vero porterebbe a concludere, che colla pena di morte in uso niun delitto sarebbe tentato: che esasperandola tornerebbe tra gli uomini la innocenza del secolo d'oro. Si dice che la grandezza maggior della pena aumenta i rischi della impresa delittuosa, quasi i rischi non fossero nelle circostanze le quali fanno a chi tenta il delitto sperar meno di non essere scoperto: quasi i rischi fossero nella gravità della pena, la quale chi tenta il delitto o lieve, o grave che ella sia, calcola sempre di evadere (62).

Ne' delitti prodotti dalle passioni violente, chi vi si accinge è cieco come esse. Gli antichi ne hanno dipinta la tempra in Medea, la quale scanna i figli, avvelena la rivale al cospetto di tutti, sfida la morte, e si abbandona al diavolo che la porta.

Parlate del delitto prodotto da fanatismo politico? Esso come opinione non ha coscienza di se medesimo: l'ha anzi d'eroismo non di delitto. È un delitto legislatore, il quale si colloca sopra la legge non che sopra la pena: il coraggio di questo delitto è invincibile: esso si colloca nell'alternativa o del martirio, o della vittoria.

« Aut cito mors venit aut victoria læta.

La salutare influenza de' progressi della civiltà, e delle simpatie, come de' sentimenti generosi, che ella svolge nel cuore degli uomini, ha una luminosa prova nell'orrore, che i più caldi di passioni politiche professano per la insidiosa, e proditoria strage del capo dello stato. I sanguinarj progetti degli Armodii, degli Aristogitoni, de' Bruti, e de' Cassii rivestono tanto il particolare carattere della età, delle circostanze,

e de'popoli tra i quali manifestaronsi, ed eseguironsi, che non è da parlarne nella età nostra, se si eccettuino Principi nuovi sorti all'improvviso fra le politiche rivoluzioni d'un popolo, relativamente ai quali la pena di morte non è certo per cambiare il circostanziato, e speciale carattere della loro situazione.

Facendo il novero delle molte uccisioni, delle quali gl'Imperatori Romani furon la vittima, ed esaminando le cause che le produssero, si scorge che l'Imperatore, il quale avea più d'ogni altro da temere dalle passioni politiche perchè regnante quando il sangue di Cesare era caldo, e fumante tuttora, visse il più sicuro di tutti, perchè seguì la politica saviamente suggeritagli da Mecenate, il quale lo avvertiva, che se si può proscrivere per regnare non si può regnar proscrivendo, e che una sentenza di morte aumenta a un Principe nuovo il rischio di farsela dare. Gli uccisori de'Cesari, che tali divennero senza ambizione di regnare, più che da passioni politiche furono mossi da personali motivi o d'odio, o di vendetta, o di disperazione per oppressioni, ed oltraggi, i quali aveano stancata la loro pazienza.

È divenuta ai dì nostri cosa quasi impossibile, che il fanatismo religioso faccia rivivere i Giacomo Clemente, i Ravaillac, ed i Damiens. Ma se il fanatismo o religioso o politico giunge a consigliare a un forsennato la strage di chi ha il supremo potere, un dilemma alla portata di tutti mostra o la inutilità, o la impotenza della pena di morte ad arrestare ne'moti dell'animo questo progetto se non riuscisse fermarlo in quelli del braccio. Concede la passione tempo, e mezzo di calcolare? Il timore de' lavori pubblici a vita è sufficiente a servir di freno alla tentazione delittuosa, se chi la nutre non calcoli di riuscire impunito nel tentativo. Non concede la passione tempo, e mezzo di calcolo, cosicchè ella agisca sull'animo come peso dal quale possa il solo delitto sottrarlo? Nè il timor della morte, nè quello di più atroce supplizio lo impedirà (63).

Parlate del delitto ordinario? Voi lo vedete non men coraggioso sfidare la morte nel darla. Abondano sventuratamente gli esempj di questi delitti, nè io vi citerò i domestici e gli stranieri per non tediarvi. E perchè i delinquenti agitati da queste funeste passioni si presentano fumanti ancora del sangue che hanno versato avanti i

Magistrati incaricati della lor punizione? Perchè al cospetto de' Magistrati arditamente il lor delitto confessano, del lor delitto si gloriano, anzichè o dissimularlo, o scusarlo, o nasconderlo? (64) Perchè quelle passioni agiscono sul loro cuore come dolore presente, il quale o tien lontana dall'animo, o rende impotente la idea d' un dolore futuro qual è la morte che la legge minaccia. Onde se ne' delitti di cupidigia questa pena è resa inutile dall' accortezza con cui vengon commessi, ne' delitti ispirati da violenta passione ella è resa impotente dal furore nel quale commettonsi.

Fortunatamente i delitti ispirati da queste passioni sono i più rari, e più facili a prevenirsi; nè l'indicarne i mezzi appartiene al presente soggetto. Ma se si pensasse, che la pena di morte, anzichè la prigionia perpetua, può esser loro di remora, sarebbe un mal conoscere le passioni che gli producono. Ai delitti del coraggio non convien mai opporre una pena, che come la morte dà occasione di mostrarlo. Bisogna all'incontro opporre loro una pena, che metta alla prova la sofferenza qual è appunto quella della prigionia perpetua, e sarà allora questo un utile

tentativo per ispirarla a passioni che se ne dichiarano intolleranti.

Se si decreta la prigionia perpetua ai delitti della viltà, si decreti la pena medesima ai delitti del coraggio, essendo l'avvilimento il mezzo più poderoso ad abbatterlo (65).

§. II.

Dell' esempio pubblico nella pena di morte.

Non v'è passione, per cieca, e brutale che sia, la quale nel cuore che ella domina, non lasci un residuo benchè debole di coscienza della sua turpitudine. La ferocia, avida di comandare fra le stragi ed il sangue con il terrore, quasi di se stessa arrossendo divisò di mascherarsi col mantello socratico del *pubblico esempio*.

Questa formula potè essere innocente e sincera in un tempo, in cui la umana politica non ebbe dagl' ingentiliti costumi degli uomini il salutare consiglio di ben dirigere le lor simpatie anzichè vanamente impaurirli colla severità delle pene. I Greci, al dire di Gellio, le chiamarono *esempj*,

nè altramente chiamaronle i Romani Giureconsulti sotto gl' Imperatori.

È però da credere, che se Triboniano nella sua collezione non avesse dato bando a tutti i frammenti de'Giureconsulti della Repubblica si avrebbe la prova, che essi usarono una diversa terminologia. Cicerone, esponendo le proprie opinioni sullo scopo politico della pena, non la considerò come esempio atto ad atterrire i malvagi, ma come mezzo di cautelarsi da nuove offese (66): al che i Romani provvedevano coll' esilio del delinquente: non osando per religioso rispetto alla libertà condannarlo a perpetua prigionia (67).

Non è una lezione inutile il vedere come presso ai Romani la paura degli usurpatori della pubblica forza fu ragione alla loro politica di non fidare alla pena di esilio come difesa diretta, e di esacerbarla fino alla morte come difesa indiretta, e di pubblico esempio.

Ne'calamitosi, e sanguinarj tempi di Silla il delitto politico, e il delitto di sangue altra pena che l'esilio non ebbero. Fu in seguito reputato l'esilio come difesa diretta poco sicuro, e fu con-

vertito in deportazione. Dovevano a questo punto fermarsi i rigori, ma comecchè il loro infausto criterio sia quello d'andar sempre crescendo, s'incominciò a temere che la deportazione usata come difesa diretta non spaventasse abbastanza come indiretta: si progredì allora al taglio della testa del delinquente: nè la uccisione semplice fu creduta bastante, e s'inventarono quegli squisiti, e terribili modi di esasperazione nell'uccidere i rei, i quali convertirono i tempj della giustizia sociale in macelli di umana carne. Lezione tremenda! la quale dimostra come la forza incominciando col credere che il sangue le sia di sostegno, finisce coll'ubriacarsi nel sangue (68).

Tal fu la trista eredità lasciataci dal dritto Romano: sicchè noi crediamo di aver assai ben meritato della umanità avendo tolto d'attorno alla pena di morte tutte le esasperazioni, che un dì la facevano un banchetto di tigri.

Ma la formula del pubblico esempio continua ad esser innocente e sincera anco a' dì nostri. Quanti pregiudizj non pullulano da encomiabili qualità, da generosi principj della natura dell'uomo: eppure son pregiudizj!

Fra questi il più deplorabile è quello che induce a credere, che quanto è maggiore la *forza fisica* della pena come dolore presente, tanto maggiore sarà la sua *forza morale* come minaccia di dolore futuro.

Lo stesso Beccaria non seppe da questo pregiudizio esser libero: perciocchè ponendo in bilancia la pena della *prigionia perpetua*, e la pena *di morte*, pesò l'una e l'altra come modi di difesa indiretta, come mezzi di commuovere gli animi de' riguardanti, come ordigni di esempio pubblico: la qual difettosa maniera di considerare la pena della prigionia perpetua indusse la Regina Elisabetta di Moscovia, abolendo la pena di morte, a far con squisiti tormenti della vita de' condannati ai lavori pubblici una morte continua (69): quasi la sensibilità fisica non debba esser nell'uomo dalla legge rispettata come la vita: quasi la fisica sensibilità non sia come la vita un fatto della natura, non un benefizio della società. Bentham non è meno infatuato della utilità del pubblico esempio, ma nemico della pena di morte vorrebbe ridur la punizione ad una rappresentazione drammatica, quasi il vero storico potesse sentirsi come il verisimile teatrale.

Questa teoria del pubblico esempio per illazione dalla *forza fisica* della pena come dolore alla sua *forza morale* come timore, è stata espressa da alcuni filosofi di Germania con scientifica formula, la quale mette in proporzione la *coazione psicologica* rappresentante il timore che trattiene la tentazione al delitto colla *coazione fisica* rappresentante il dolore del delinquente che è attualmente punito, e ponendo così alla pari il pensiero col sentimento, e il vaticinio del futuro col soffrire presente (70).

È facile scorgere come in tutta questa materia gli elevati voli della immaginazione fanno causa comune colle discese dello spirito ne' profondi ed oscuri laberinti della ideologia.

Ma se l'esempio pubblico si trae dalla immanità della pena, dalla crudeltà che la legge spiega sopra il paziente: se con questo mezzo si pensa dare agli animi una scossa violenta, la quale spinga indietro, e trattenga la tentazione delittuosa, più cose domanderò

1.° Perchè si studia per far patir meno il condannato alla morte? Perchè la legge adotta

gl'istrumenti, che la rendono meno penosa, e più pronta? Perchè la fisiologia, e la ideologia disputano tra loro per deliberare se la strangulazione sia del taglio della testa meno penosa? Perchè sciogliendo questo astruso problema contro al mezzo incruento ed a favore del mezzo, che fa spruzzare il sangue sulla man del carnefice, si crede aver reso un segnalato servizio alla umanità? La guillottina è una contradizione.

2.° Il Gran-Duca Leopoldo abolì colla pena di morte tutte le pene di dolor fisico. Perchè in alcuni Stati si abolisce il bollo, pena certamente del taglio del capo più acerba, e il taglio del capo non si abolisce? Si vuol essere umani, e inumani: si vuol mostrar pietà, e crudeltà nel tempo stesso. La legge è in contradizione con se medesima.

3.° Perchè se la forza morale della pena come timore è in proporzione della sua forza fisica come dolore, perchè non tagliare a pezzi il condannato, incominciando dalle estremità delle braccia, e de' piedi, e finendo nel capo? Se la teoria è vera, la sua pratica dee rivoltar la natura (71).

4.° Perchè se tanto è maggiore la lezione dell'esempio pubblico quanto è più grande lo spavento che incute la punizione, perchè non si fa montare sul patibolo l'innocente? Gli uomini inclinati al male diranno = Se l'innocente si uccide, quanto più trista sarà la sorte del reo! = Se la teoria è vera, la sua pratica spinge a violare i più sacri principj della giustizia (72).

D'onde tante e sì palpabili contradizioni? Come aderendo al domma della efficacia politica della forza fisica della pena si fugge e si segue la crudeltà? si risparmia il dolore, e si toglie la vita? I più funesti pregiudizj per ogni maniera si formano. L'azione degli elementi, quella delle meteore, nella maggior parte de'casi uccidono ma non straziano. In guerra si mira ad uccidere non a straziare. L'uomo è animale quanto altro mai imitatore. Più che le dottrine gli esempj lo guastano. Diderot ha sostenuta la pena di morte coll' osservare che se un innocente è ucciso da un tegolo che cade dal tetto, se un bravo è ucciso in battaglia, non è da compiangere un malfattore che muore sopra il patibolo.

Son questi specie di preambuli i quali già mo-

strano quanto sia falsa la teoria del terrore. Se ella si voglia sorprendere a guisa di reo di lesa umanità in flagrante delirio, udiamo come ella parla, e vediamo ciò che ella fa.

La teoria del terrore sotto il mentito nome di pubblico esempio ha da gran tempo parlato per opera degl' Imperatori Romani nella *L.* 1. *Cod. ad Leg. Jul. Rep.* = *Ut pœna unius sit metus multorum* =.

Or chi son questi molti? I buoni? Altro, rispetto ad essi, non v'è da fare se non desiderare che perseverino nella loro bontà. Chi è l'insensato che voglia dire esser lecito uccidere un uomo perchè i buoni tali mantengansi? Ove s'è mai udito dire, che un galantuomo faccia proposito di mantenersi tale per non salir sul patibolo?

La lezione è pe' tristi. Guai a quel Governo il quale si trovasse costretto a confessar che son molti! Dissi già, che se molti fossero, tutta sua ne sarebbe la colpa. Pe' tristi, o pochi o molti che siano, suona il bronzo ferale, che annunzia una imminente esecuzione di giustizia. Al suono

di quel bronzo gli uomini educati alla pietà, e all'amore de' loro simili, o fuggono sbigottiti, o si nascondono per non veder traccia del sanguinoso spettacolo che si prepara. La vigilanza, che il Governo raddoppia in quella lugubre solennità, l'apparato di forza che spiega è prova del timore che egli ha, che i tristi anzichè considerarla come lezione la considerino favorevole circostanza per commettere nuovi disordini.

Il fatto prova in realtà, che il sacrifizio del delinquente è per molti, perchè molti vi accorrono. È cosa degna dell'attenzione dell'uomo filosofo l'esaminare se questi molti vi accorrano o come buoni i quali cerchino una lezione, onde perseverare nella loro bontà, o come tristi i quali la cerchino per abbandonare le loro inclinazioni malvage.

Voi non scorgerete nel volto degli uomini, i quali accorrono in folla, pure un segno di raccoglimento, e di compunzione. Vedrete in tutti ansietà di giungere in tempo per fissar gli occhi nel sanguinoso spettacolo, mentre se la esecuzione fosse appresa come lezione basterebbe il sapere, che un uomo si uccide per il delitto che egli ha commesso.

Ma nò: l'interesse del popolo è tutto nella vista della vittima: del ferro: del carnefice, nella testa che si recide (73).

Per spiegare la vera natura di questo interesse mi varrò d'un tratto del Burke, valoroso analitico de' sentimenti morali dell'uomo (74).

Contiguo alla piazza pubblica ove dee farsi la esecuzione è un teatro già pieno di popolo. Vi si rappresenta il sacrifizio d'Ifigenia: la vittima è appiè dell'altare: pende la scure che dee piombar sul suo capo: una dolce, e penosa ansietà fissa il cuor degli spettatori a quella situazione terribile . . . . . Ma che? Si sparge in teatro colla rapidità del lampo la nuova della esecuzione sulla piazza vicina: il teatro si vuota: il sacrifizio vero la vince nel cuor degli spettatori sul finto.

Dite che in teatro si annunzi un orator sacro il quale sulla piazza vicina predichi la parola di Dio, e con essa l'aborrimento al delitto, e la pratica delle cristiane virtù. Nessun si muove: anzi l'autor dell'annunzio è sgridato come importuno, il quale viene a interrompere l'interesse d'una grande teatrale situazione.

Sono dunque fortissime simpatie quelle che traggono il popolo a vedere una esecuzione, come a vedere una rappresentanza tragica, come a veder sul lido del mare allorchè è in burrasca un vascello travagliato dall'onde, e dai venti, e in pericolo di naufragio (75). E se così è ogni calcolo d'intelletto, ogni riflessione morale, o politica, ogni ritorno dell'animo sopra se stesso, ogni savia, ed istruttiva meditazione è impedita dalla forza sentimentale delle inesplicabili simpatie che attaccano l'uomo ai pericoli, e ai grandi patimenti del proprio simile.

Ove è quì la lezione? Compita la esecuzione, tutti ne partono come da uno spettacolo, e come d'uno spettacolo ne ragionano (76).

Ma si dirà, che la memoria della esecuzione, cessate le simpatie che la fanno contemplare al popolo come spettacolo, imprimerà negli animi la salutare lezione del timor della morte, il quale sarà di remora alla tentazione delittuosa.

Non voglio, nè debbo ripetere quanto ho detto quì sopra sulle passioni, per le quali, onde non turbino l'ordine, il timor della pena di

morte è inutile, e sulle passioni per reprimer le quali ogni timore è impotente.

Solo soggiungerò, che mal si argomenta dalle angosce d'una morte certa imminente in colui che è condotto al patibolo, al timore d'una morte lontana, ed incerta in colui che s'incammina al delitto. Il timor della morte è così incompatibile colla indole del principio vitale, che in qualunque situazione vi piaccia immaginare l'animo umano o esso ha acquistato dalla educazione una forza che glielo fa disprezzare, o non ne può concepire la idea. Cesare nel Senato di Roma combatteva la efficacia della pena di morte col modo di pensar degli eroi (77). Diodato nella concione ateniese la combattè col modo di pensare del popolo (78). Per poter contare sul timor della morte converrebbe credere l'animo umano capace di disperar della vita. Non ne dispera l'uomo giunto a cento anni della sua età, sebbene ogni momento possa esser mortale per lui. Non ne dispera l'uomo in imminente incendio, in imminente naufragio, in imminente ruina, e se si potesse penetrar nell'animo di chi sale le scale del patibolo per avervi mozza la testa, si vedrebbe ch'egli pure non

ne dispera finchè la natura respira in lui, e i prestigj de'quali ella circonda il principio vitale non si dileguano. Quali timori più salutari, e più certi di quelli che la religione c'inspira? Eppur questi timori non salvano la società dal delitto. Questo timor della morte disgraziatamente ove più dovrebbe agire meno agisce, vale a dire sull'animo de' malfattori: persone di mente, e di cuore sì traviato che traggono ragion di speranza d'impunità fin da quella religione medesima, che più lor dovrebbe fare aborrire il delitto (79).

Si pensa forse a indebolire queste osservazioni tratte tutte dal cuore umano coll' appellarsene alla esperienza? Come esperienza può essere di fatti in contradizione co' sentimenti dai quali i fatti derivano? Fatti che mostrino gli effetti salutari dell' abolizione della pena di morte s' incontrano, ed io già gli esposi parlando della Toscana (80). Fatti che mostrino o gli effetti funesti dell'abolizione di quella pena, o i profittevoli della sua conservazione non è possibile citarne.

Si formano quadri statistici del numero, e della qualità de' delitti o notandoli nella intera massa d'un popolo, e confrontandoli un anno

per l'altro: o notandoli nella lor relazione con le diverse frazioni di territorio, e di popolazione d'un medesimo stato. Questi quadri si potrebbero rassomigliare ai giornali, che i capitani di nave sono obbligati a tenere nelle loro navigazioni, i quali notano fedelmente il numero, e la indole delle burrasche, ma nulla dicono, nè posson dire sulle lor cause onde formare un corpo di esperienze per evitarle. Sono tante, e sì varie, e sì incalcolabili, e sì eventuali le cause produttive de'delitti, che è sommamente difficile per non dire impossibile prevederle, governarle, e sopprimerle. Ma se questi quadri sono utili, come pure lo sono, ad altro non posson servire, se non a segnalare certe circostanze, le quali in un dato tempo, o in un dato paese o forniscono tentazione più forte, o forniscono occasione più facile a certi delitti.

Ma per lo più chi amministra gli stati vede le cose a rovescio, leggendo in que' quadri la efficacia maggiore, o minore delle leggi penali vigenti, e non pensando che ne'calcoli de'nemici dell'ordine la quantità meno calcolata è la esistenza non che il rigore della legge penale.

Come vorreste procurarvi una esperienza comparativa degli effetti della dolcezza, e della severità del sistema penale? Osservai già come le cause de'delitti sono al sommo variabili: esse dipendono 1.° dalla condizione, e dal carattere dell'individuo, 2.° dalle circostanze nelle quali ei si trova come predisposizioni, o non predisposizioni al delitto, 3.° dalla coincidenza di questi dati con quello della tentazione, 4.° dalle occasioni più, o meno favorevoli all'impresa delittuosa, 5.° dai calcoli della impunità, che da una testa all'altra variano all'infinito.

La esperienza comparativa esigerebbe, nonchè la certezza di questi dati impossibili ad osservarsi, anco la loro perseveranza nello stato nel quale l'osservatore avesse potuto afferrarli. Se i dati non si conoscono, o se conosciuti variano dal momento della dolcezza a quello della severità della pena, la esperienza non dice nulla, e si corre rischio di attribuire alla dolcezza, o alla severità ciò che è effetto d'incognite cause.

Egli è dunque evidente, che in questa materia conviene attenersi ai resultati del calcolo delle passioni che spingono la natura umana al delit-

to: che bisogna contentarsi di conoscere, essere l'acerbità della pena un inutile dispendio della umana sensibilità: che la legge ha adempito al proprio dovere quando ha tolto dagli occhi degli uomini uno spettacolo, il quale senza esser rimedio ai mali della società la conturba, e rattrista.

§. III.

Degli effetti della pena di morte contrarj alla morale, alla religione, alla giustizia ed alla civiltà umana.

L'esempio pubblico d'un' esecuzione pel *bene* è nulla: giova esaminare se pel *male* è qualche cosa.

Che è mai finalmente l'esempio? È un operare che si mostra o si fa perchè da altri sia copiato, o imitato. In questo riguardo quale effetto produrrà la uccisione del nostro simile al cospetto del popolo? L'insegnamento, il suggerimento, la istigazione ad uccidere.

O infausto ineffabile contagio della vista del vivo, e ancor fumante sangue dell'uomo sopra i

patiboli! Sembra che n'escano vapori di crudeltà, i quali guastano, corrompono gli animi, e alle crudeltà gli conformano. Nelle reazioni politiche della Toscana niuno uccise perchè niuno avea visto il carnefice uccidere. Nelle reazioni politiche de'paesi ove il carnefice avea dato l'esempio le carnificine moltiplicaronsi (81). Inconseguenti che siamo! Si fa di tutto per nascondere il sangue degli animali, che si uccidono pel nostro alimento ne'macelli e nelle cucine, e si chiama il popolo sulle pubbliche piazze a veder fumare quello dell'uomo!

Nè sono queste vane accademiche declamazioni. La storia a noi contemporanea ha mostrato come esseri deboli pel loro sesso assistendo alle esecuzioni ne hanno concepita senza esserne consapevoli, con repugnanza del lor cuore medesimo, la fatale manìa di trucidare, e di uccidere.

Vorrà dunque la legge esser meno morale dei ladri di strada, i quali nella solitudine de' loro aguati si contentano di spogliare, e non uccidono, sebbene l'uccidere torni in loro vantaggio sopprimendo testimonj del loro delitto? È una illusione il credere, che il facinoroso che medita

redenzione delle nostre anime, può esser più mezzo di purgare dai malfattori la società! La crudeltà umana ebbe in quella uccisione il suo termine. Le angosce della morte, in mezzo delle quali Dio implorò perdono ai proprj carnefici, entrando ne' misteri della religione che professiamo sono escite per sempre dal potere degli uomini (86).

La prima offesa, che la giustizia riceve dalla pena di morte, è il farne cadere il morale dolore sugl' innocenti e sù i buoni di tenero e compassionevole cuore, tanto più fortemente quanto è maggiore la loro bontà; e d' indisporli contro la legge, e fargli congiurare contro di lei porgendo mezzo di scampo al colpevole. La causa della umana sensibilità sembra essere stata resa sacra da una imperscrutabile economia della natura, la quale col sentimento della pietà ha armati per così dire tutti i cuori contro ogni suo strazio. Questo sentimento della pietà, il quale tanto più si svolge, e si perfeziona quanto più cresce tra gli uomini la civiltà, se tende da un lato co' suoi progressi a diminuire le offese, tende dall' altro a far considerar come offesa la crudeltà. Chi gode di una esecuzione di giustizia?

Un barbaro: un uomo che vi scorge la vendetta della offesa che gli venne inferita

« *Qui fruitur pœna ferus est: legumque videtur*
« *Vindictam spectare sibi cum viscera felle*
« *Canduerint*. . . . .

Per gli animi umani, e gentili il giorno d'un esecuzione è giorno di lutto, e di doglia. Se la pena della prigionia perpetua del delinquente è atta a infondere, nell'animo delle persone a lui congiunte di sangue, la persuasione d'un meritato gastigo poichè esso è moderato, qual effetto produrrà la pena di morte nell'animo d'un padre, d'un figlio, d'una moglie del suppliziato? Un acerbo, un disperato dolore che il tempo stesso non avrà forza di rattemprare. Ed essi sono innocenti. Qual è l'animo generoso che non si senta dalla pietà trascinato a porgere asilo al suo simile condannato alla morte? Quanti sono i Giudici i quali hanno tradita la loro coscienza non potendo transigere colla pietà!

La seconda offesa che la pena di morte fa alla giustizia è quella di uscire da tutte le proporzioni colle altre pene, attesa la sua non graduabilità. Infiniti sono i gradi della umana malvagità. Ove la pena di morte è in uso convien disprezzarli

perchè se si voglia decretarla al grado supremo non vi è più proporzione tra la morte, e la prigionia perpetua che si volesse decretare a un grado a quello inferiore, o almeno la differenza tra le due pene non starebbe in proporzione colla differenza de' due gradi di malvagità.

La terza offesa che la pena di morte fa alla giustizia è quella d'imprimere un carattere di soverchia severità a tutto il sistema penale che l'ha adottata come ultimo supplizio. Questa verità avrebbe bisogno d'un comentario diffuso onde essere dimostrata. In vece di rintracciarne le prove nelle legislazioni moderne mi basterà trovarne una traccia in un'antica. L'Imperator Giustiniano sentì la necessità di ridurre il sistema penale introdotto dagl'Imperatori addetti al paganesimo a principj più conformi alla morale Evangelica. Egli abolì la servitù della pena, finzione legale inventata per moltiplicare i casi della pena di morte, ma sopprimendo la causa lasciò sussister l'effetto. La degradazione della severità fu nominale più che reale, e altro non produsse se non confusione, ed oscurità. Il pio Imperatore lasciando sussistere la pena di morte pensò essere umano abbastanza ordinando, che

al ladro non si tagliassero altrimenti le due mani, ma la mutilazione cadesse in una soltanto (87).

Finalmente la quarta offesa che la pena di morte fa alla giustizia è più funesta, e più grave d'ogni altra.

Dice benissimo, sebbene non a questo proposito, il signor Lucas, che combattere il nemico pubblico sul patibolo nella piazza destinata alle esecuzioni non è la cosa medesima che il combatterlo sulla frontiera. L'uccidere l'aggressore presente può essere ingiustizia, ma non può essere errore. Ma se l'aggressore, esaurita l'aggressione col delitto, fugge, e si nasconde sicchè alla umana giustizia sia necessario aver la prova del delitto che ella non vide, e del delinquente che ella non conosce, chi è che in caso di capitale condanna uccide colui che ella colpisce? La legge non già, emanazione della pura ragione, e come la pura ragione sicura, e certa de'proprj calcoli. Lo uccide un accusatore che esagerò nell'accusa: lo uccidono i testimonj i quali o s'ingannarono, o vollero nel loro deposto ingannare: lo uccidono i periti, i quali infatuati della infallibità della loro arte, e di quella

del loro ingegno trovarono una identità che non era tra i caratteri di due fogli che esaminarono: lo uccidono le cattive digestioni, le prevenzioni sinistre, la credula critica, e la più debole logica che determinarono la opinione de' Giudici nel calcolo degl' indizj.

L'errore è il patrimonio dell' uomo: non è al mondo ragione, o motivo di agire: umana impresa non vi è nella quale la umana mediocrità non abbia mezzo di ripararlo, e correggerlo. La sola giustizia sociale non ammette emenda, o riparo all' error giudiciario, irrogando colla morte una irreparabile pena. Ove l'errore è più facile è escluso ogni mezzo al riparo: ove l'errore è più funesto il tornare addietro è impossibile: ove la società coll' errore riduce l' uomo a condizione peggiore del peregrino smarrito ne' deserti dell' Affrica, il quale può pure avere uno scampo dalle fauci delle bestie feroci che lo circondano, ella col punire di morte proclama la propria infallibilità.

Sia giusta la legge se vuole informar gli animi alla giustizia: usi di pene le quali ammettono emenda dell' error giudiciario se non vuole che le

insepolte, e invendicate vittime di questo errore, molte di numero, di nome celebri, gridino agli uomini che si può ciecamente uccidere, poichè ciecamente uccide la legge (88).

Le matematiche hanno mostrata la loro impotenza nel calcolo delle probabilità giudiciarie: se qualche cosa di certo provarono, egli è che sopra un numero di accusati un innocente debbe essere condannato (89). Infausta, e terribile verità! Le abitudini ci affascinano: esse ci addormentano sull'orlo del precipizio, che apre sotto ai nostri piedi quella terribile verità, come l'abitatore delle vette del Vesuvio dorme tranquillo allato alle fiamme che debbono divorarlo. Si può scrivere sugli umani patiboli ciò che scrisse un viaggiatore sopra una pietra di quel vulcano = *Posteri posteri vestra res agitur* =.

Resta a discutersi la causa della civiltà umana.

Dissi che la questione sulla pena di morte è questione di perfezione sociale, ma non lo dissi in senso di credere che l'abolizione di questa pena esigesse un dato periodo di sociale cultura: diguisachè non in mezzo a ogni popolo, e spe-

cialmente ove la civiltà non è molto avanzata, non sia ella da avventurarsi. Intesi piuttosto di dire, che di questa pena, o della sua abolizione, come di qualunque altro legislativo mezzo non è da discorrere, ove la società è dalle sue basi sconvolta, e gl' individui che la componevano sono divenuti unità senza legame tra loro, e gli uni contro gli altri congiurati a combattersi: pensando però che ove unione sociale esista tra gli uomini, l'abolizione della pena di morte è un espediente opportuno a promuovere le simpatie che ne formano i più forti legami, e che nella pietà principalmente consistono. Quindi io non sono a parte della opinione di quegli scrittori i quali o non coraggiosi per calcare con fermezza la via che conduce alla verità, o volendo transigere con tutte le opinioni, sebbene diametralmente contrarie tra loro, o non avendo repugnanza in questione perplessa e difficile a calcare la via dell' errore come quella del vero per tenersi poi a quella che meglio alle circostanze convenga, o non sapendo in tutto rinunziare ai pregiudizj, che in essi infusero invecchiate abitudini, si fanno a sostenere, che ogni periodo di società, non ogni morale carattere di nazione comporta l'abolizione della pena di morte, sicchè

per pronunziarla convenga aspettare uno stato di cose, del quale non sanno nè dare la idea, nè fornire l'esempio, costituendosi a guisa di Profeti, o di Oracoli, che l'esito delle cose non smentirà.

Un narrator di viaggi, il quale scriveva due secoli e mezzo addietro (90), sponendo gli squisiti, ed atroci supplizj usati in alcuni paesi di Europa visitati da lui, gli qualifica come segni del carattere sanguinario de' popoli, quasi que' supplizj fossero necessarj a reprimerlo.

Misere inconseguenze dello spirito umano! Vedendo pene atroci praticate contro atroci delitti, comecchè questi ingiusti siano, e quelle giuste, si crede che gli uni siano la cagione della necessità delle altre; nè si considera se le cose a rovescio procedano, e queste sian causa di quelli.

La giustizia non sarà mai un pregiudizio, ma ne farà nascere al pari di qualunque più vero, e sacro principio. La giustizia nell'animo d'uomini, che ne sono abitualmente, e salutarmente preoccupati, fa sì che niun male ravvisino nella pena, e tutti gli ravvisino nel delitto. È un ra-

gionamento assai facile il dire = poichè la pena s'irroga a chi commesse il delitto, è l'atrocità del delitto che reclama l'atrocità della pena =. Ma non si pensa se, senza lasciare impuniti i delitti, una pena non atroce o ne diminuirebbe il numero, o ne renderebbe meno atroce il carattere.

È certo che niun uomo uccide per il solo piacer d'uccidere, a meno che non sia un alienato di mente. Or siccome la uccisione ha sempre una causa, che non è il bisogno dello spargimento del sangue, è da credere, che se la legge non ne fornisca colla pena di morte l'esempio, la passione, che spinge l'animo del facinoroso a conseguir l'oggetto che la risvegliò, sceglierà mezzi più umani della uccisione: i delitti prodotti dalle passioni cupide aumenteranno di accortezza, e scemeranno di crudeltà: i delitti prodotti da passioni violente, non educati alla vista del sangue sparso dalla legge sopra i patiboli, eserciteranno la lor violenza in ogni altro modo che collo spargimento del sangue.

In un popolo rozzo ancora e meno incivilito d'un altro le passioni violente regnano sopra le

cupide: perchè le prime sono suscitate dagli uomini, le seconde dagli oggetti di lusso, e di comodità che in un popolo simile sono scarsi di numero, e poveri di valore. Queste passioni, non distratte non ingentilite non stemprate dal lusso, si concentrano con una brutale energia nel cuore dell'uomo rozzo. Il loro carattere si manifesta negli oggetti, che gli sono i più abituali, e più cari: nella religione, nella morale, nella giustizia come nell'odio, nella gelosia, e nella vendetta.

Gli uomini sono fatalmente inclinati a non vedere ne' sentimenti de' loro simili se non ciò che essi hanno di pericoloso, e di tristo. In mezzo ai popoli, ne' quali per mancanza di coltura dominano le passioni violente, le più facili a cedere all'ascendente de' progressi della civiltà, vi dominano eziandio le generose passioni. Or siccome niente vi ha di men generoso che l'uccidere un uomo, il quale è ridotto alla impotenza di nuocere, l'uso della pena di morte in mezzo ad un popolo di questa tempra o distruggerà, o diminuirà il salutare ascendente delle generose passioni, ed aumenterà la forza temibile delle triste. Le reazioni di sentimento sono tanto più facili quanto meno è avanzata la ragione d'un popolo.

La esperienza ha mostrato, che la eccessiva severità risveglia, e fomenta un' eccessiva, e indomabile audacia negli animi rozzi, che si pretende tener con questo mezzo in freno più facilmente: e che la dolcezza gli ammansisce, e gli rende docili alla direzione che lor si vuol dare (91). Esistono tribù di barbari tra le quali, sebbene per pregiudizj di religione non per principj di umanità e di giustizia, non è in uso la pena di morte, e si scorgono in quelle tribù andar le cose se non meglio, certamente non peggio che tra i popoli fra i quali la pena di morte si pratica (92). Ciò significa che gli stessi pregiudizj, i quali tendono a ingentilire le passioni umane o a dar loro una direzione verso l'ordine, operano effetti più salutari di quelli che dalla pena di morte si aspettano.

Ma che giova più diffondersi in questo ragionamento? La religione, la morale, la giustizia, e i sentimenti che queste istituzioni salutari son destinate a svolgere, e mantenere nel cuor degli uomini, non sono esse (siami la espressione permessa) l'ordito del tessuto sociale? Or se la pena di morte è dimostrata alla religione, alla morale, alla giustizia contraria, come non potrà

ella essere alla civiltà umana contraria? La esperienza di tutti i giorni non che quella de' secoli c'istruisce, che l'aborrimento alla espansione del sangue umano cresce nella proporzione de' progressi della civiltà (93), e non sappiamo scorgere, che l'uso della pena di morte è un avanzo di antica barbarie, il quale pone le società moderne in contradizione con se medesime. Noi rassomigliamo ad uomini i quali coltivano il lor giardino a fiori, a piante delicate, e gentili, e vi lasciano sorgere in mezzo un ammasso di piante selvagge, l'ombra sola delle quali è funesta, e mortifera. Fra i controsensi ai quali il pratico ragionamento degli uomini va sì frequentemente soggetto questo è senza meno il più mostruoso.

Concludiamo. Tutti i sentimenti, che Dio, la chiesa, la morale, la natura e la civiltà inspirano all'uomo, alla pena di morte repugnano: deboli, e dubbi principj, confutabili ragionamenti, osservazioni incerte ed equivoche la sostengono. La dottrina per ben discutere il dritto di questa pena è tutta nel cuor dell'uomo, ove triste abitudini, o pregiudizj funesti non ne abbiano pervertito l'istinto.

Se ponghiamo a confronto la civiltà antica colla moderna, noi che a buon dritto possiamo gloriarci della superiorità di questa su quella, ogni dritto in questo confronto perdiamo se si consideri l'uso della pena di morte.

Quanti deplorabili pregiudizj non acciecarono gli antichi onde l'abuso non che l'uso della pena di morte sia in essi scusato! L'infausto domma della schiavitù politica, e della domestica fece loro considerare due terzi de' loro simili come privi di tutti i dritti della umanità. Il fasto, non già la squisitezza, del loro lusso: la corruttela de'loro costumi: la lor religione disposta ad ammettere le più strane idee sulla natura di Dio: i loro sensi resi ottusi dall'abuso in ogni genere di dissolutezza: il loro bisogno di sensazioni forti benchè brutali: gli atroci spettacoli co'quali sodisfacevano a questo bisogno, tutto gli scusa se usarono la pena di morte, e con squisiti tormenti la esasperarono.

Ma noi, illuminati dalla luce Evangelica sulla dignità di nostra natura: noi, cui la Religione insegna essere tutti i nostri simili creature di Dio: noi istruiti dai dommi, e dalla morale che sug-

gemmo col latte alla pace, alla mansuetudine, al perdono de' torti che più ci offesero: noi circondati d'un lusso, che ci rammenta la squisitezza della nostra raffinata sensibilità: noi ajutati dai progressi della ragione a conoscere più che gli antichi non conoscessero la economia delle forze create, e a farle cospirare alla perfezione dell'ordine: noi che abbiamo spinte le nostre scoperte fino a disarmare il cielo del fulmine, non abbiamo ancor saputo disarmarci della scure che ci fa lorde le mani del sangue del nostro simile, e sulla quale a scorno della età nostra si potrebbe scrivere per leggenda la canzone di guerra degl' Irocchesi = Egli è nostro nemico: andiamo, ed ubriachiamoci del suo sangue =.

FINE

N O T E

NOTA 1 (*pag.* 11)

L. 21. *Dig. de pœnis*. Cujac. *Observ. lib.* 3. *cap.* 3.

NOTA 2 (*pag.* 11)

Paoletti *Inst. crim. theor. pract. vol.* 1. *p.* 116.

NOTA 3 (*pag.* 13)

È nota l'atroce risposta di Tiberio al misero che fra i tormenti implorava la morte: = Credi forse ch'io sia teco placato? =

NOTA 4 (*pag.* 15)

Renazzi *Elem. jur. crim. lib.* 2. *cap.* 4. §. 5.

NOTA 5 (*pag.* 16)

Vedasi la epigrafe virgiliana a pag. 4.

NOTA 6 (*pag.* 16)

Sebbene alcuni critici credano che la *Tavola* la quale va sotto il nome di Cebete non sia del filosofo Tebano ma di greco autor posteriore, il libro va sempre sotto il suo nome. La storia letteraria d'Italia, quando se ne potesse sperar giustizia, non dovrebbe lasciare in silenzio le traduzioni che di quel libro fecero due insigni Aretini nel secolo passato: l' una in elegantissimi esametri latini del Canonico Valdambrini: l'altra sulla latina in ottava rima del Guadagnoli, padre del faceto poeta di questo nome nostro contemporaneo.

NOTA 7 (*pag.* 16)

Questa tetra dipintura è d'Antonio Matheo là dove rigetta il dritto di far grazia. *Ad lib.* 48. *Dig. tit.* 19. *cap.* 5. *num.* 2.

NOTA 8 (*pag.* 17)

Questa *dottrina* è esposta come preludio alle sanguinarie pratiche di Robespierre, e di S.t Just dal Conte Alfredo De Vigny nella melanconica bizzarria che ha il titolo *Stello les consultations du D.r Noir, ou les Diables bleus chap.* 30. Marat fu più sistematicamente crudele di tutti i suoi terroristi colleghi. Eppure egli avea scritto contro la pena di morte *Plan de législation criminelle, ouvrage etc. Neuchatel* 1789, colla epigrafe = *Nolite Quirites hanc sævitiam diutius pati* =.

NOTA 9 (*pag.* 19)

In tempi, ne' quali la crudeltà non potè esser combattuta dalla ragione, ella ebbe un freno dalla religione; e la religione cedendo alla indole di quella età dovette esser crudele per impedire la crudeltà: contradizione, da cui lo spirito umano non ha potuto mai liberarsi. La religione minacciò l'esterminio al violator dell'asilo. La uccisione di Laodamia figlia d'Olimpia nel tempio di Diana fu creduta cagione delle calamità, che desolarono l'Epiro. Ma la crudeltà, ingegnosa sempre, oppose la religione alla religione onde render tranquilla la propria coscienza. Plauto introduce un mercante di schiavi il quale, volendo punire alcune cortigiane che aveano abbracciato l'altare di Venere, vi getta le fiamme onde ardere le rifugiate, e il rifugio, dicendo che egli lo farà senza offendere la religione dell'asilo, perchè Vulcano è nemico di Venere.

NOTA 10 (*pag.* 19)

Thucid. *Hist. lib.* 1. *cap.* 126.

NOTA 11 (*pag.* 20)

Iliad. lib. 9.

NOTA 12 (*pag.* 20)

Plutarch. *Op. mor. Di quelli che maneggiano gli affari di stato.*

NOTA 13 (*pag.* 20)

Dante *Infern. cant.* 1.

NOTA 14 (*pag.* 20)

Virgil. *Æneid. lib.* 2. *v.* 717.

NOTA 15 (*pag.* 21)

Diod. Sic. *lib.* 1. *cap.* 65.

NOTA 16 (*pag.* 21)

Idem. *Lib.* 1. *cap.* 60.

NOTA 17 (*pag.* 21)

Choniatæ Nicetæ Acomin. *Histor. Imper. Græc.*

NOTA 18 (*pag.* 21)

Jacob. Gothofr. *Coment. ad Cod. Theod. vol.* 9. *lib.* 3. *tit.* 40. Da molte leggi del Codice Teodosiano rilevasi, che gli Ecclesiastici usarono spesso la forza per sottrarre i condannati al patibolo. Pretende il Cujacio che i Cherici, e i Monaci prendessero dai Pagani questo costume perchè le Vestali, e il Flamine Diale avevano il dritto di sottrarre il condannato alla morte; non osser-

vando che nelle Vestali, e nel Flamine trattavasi di un privilegio, e ne' Cherici, e Monaci d'una massima contraria alla espansione del sangue. Sant'Ambrogio nella orazione funebre dell' Imperator Valentino il giovine, *p.* 108. *vol.* 5. *op.*, lo loda d'aver risposto a un accusatore, che insisteva per il supplizio d'un condannato = *Ut nihil cruentum* SANCTIS *præsertim* DIEBUS *statueretur* =.

NOTA 19 (*pag.* 22)

Pittaco, divenuto uno de' sette savj di Grecia, usurpatore del potere a Sparta, perdonò al poeta Alceo che avea contro di lui cospirato, dicendo essere il perdonare più allo stato utile che il punire. Diog. Laert. *in Pitt. lib.* 1. *num.* 76. Questa massima in un Re stato filosofo fa sovvenire di quel verso

« *On a du gout pour son premier metier,*

e per i Re che non sono stati filosofi disse Euripide

« Σοφοι τυραννοι των σοφων συνουσια

il senno de' Re è nel lor congresso co' savj.

NOTA 20 (*pag.* 22)

Cap. 5. *consuetudo dist.* 1.

NOTA 21 (*pag.* 22)

Dante *Inf. cant.* 9.

NOTA 22 (*pag.* 24)

Vedasi la mia *Teoria delle leggi della sicurezza sociale vol.* 1. *cap.* 7. San Paolo disse = *Rationabile obsequium vestrum* =.

NOTA 23 (*pag.* 25)

Malanima *Comentario filologico-critico sopra i delitti, e le pene secondo il gius divino cap.* 20. Quest' opera dottissima fu scritta a richiesta del Granduca Leopoldo I. nell'istesso anno 1786 nel quale pubblicò la sua immortale riforma delle leggi penali, e con essa l'abolizione della pena di morte.

NOTA 24 (*pag.* 25)

Barbeirac *Traité de la morale des Pères chap.* 4. §. 37. Gibbon's *History of the decline and fall of the Roman Empire chapt.* 15. Narra il Muratori *Ann. d'Italia vol.* 27. *p.* 324 all'anno 921, come l'Imperatore Berengario avendo fatto arrestare per sospetto di cospirazione Olderigo Marchese e Conte del sacro palazzo, lo dette in custodia all'Arcivescovo di Milano. Richiesto dopo qualche giorno il prigioniero, l'Arcivescovo ricusò consegnarlo dicendo « Che se un par suo consegnasse alla giustizia « alcuno a cui si dovesse levar la vita, egli opererebbe « contro i canoni, e meriterebbe di perdere il vesco- « vato ».

NOTA 25 (*pag.* 25)

Non mihi vita est utilior quam animi talis affectio, neminem ut violem commodi mei gratia. Cicer. *De Offic. lib.* 3. *cap.* 6. I Padri della Chiesa sostennero non esser lecito uccidere neppure a propria difesa. Barbeirac *Traité de la morale des Pères chap.* 4.

NOTA 26 (*pag.* 26)

Si allude alla lezione sulla origine, e sul dritto di punire, onorata dalla presenza dell' insigne signor Jouffroy, nella quale il sistema di Kant fu confutato. Quanto ai seguaci di questo sistema in Germania vedete *Teoria delle leggi della sicurezza sociale vol.* 3. *pag.* 36.

NOTA 27 (*pag.* 28)

Ragionai più a lungo in questa materia nella mia *Teoria delle leggi della sicurezza sociale vol.* 2. *pag.* 117. *e seg.* ove esaminai le opinioni e i ragionamenti de'sigg. Guizot, e Lucas.

NOTA 28 (*pag.* 29)

Vedasi il dotto Jacopo Gotofredo nel suo comento alla *L.* 3. *Cod. Theod. ad legem Corneliam de sicariis* §. 11. *vol.* 3. *pag.* 108.

NOTA 29 (*pag.* 29)

Robertson's *History of the Reign of Charl. V introd. not.* Eppure in quella epoca calamitosa l'omicidio non ebbe pena di morte, perchè le pene divennero pecuniarie tutte. Fu introdotta allora la tariffa del sangue umano. Il sig. Pastoret *Des loix pen. vol.* 1. *p.* 141. ne ha, sulle tracce del Baluzio, fornito un saggio. La vita d'un uomo libero era prezzata dugento soldi: quella d'uno schiavo trentasei: quella di fanciulla giovine dugento: quella di donna dal primo parto fino ad anni quaranta seicento, ec.

NOTA 30 (*pag.* 29)

Questa premessa fu creduta necessaria anco dal Beccaria *Delitti e pene* §. 28. Uno scrittore pieno di merito, il Professore Giuseppe Giuliani, *Istituzioni di dritto criminale; Macerata* 1833. *vol.* 1. *pag.* 88, pensa contro al Beccaria, che l'abolizione della pena di morte richieda come condizione necessaria una società giunta al più alto grado di civiltà, su di che vedasi la *not.* 82. Debbo io però quì pagare un giusto tributo di encomio all'opera del Professore di Maccrata, una delle più giudiziose produzioni de' tempi nostri in materia penale.

NOTA 31 (*pag.* 30)

Thucydidis *Histor. Græce cum scholiis, et interpr.*

Laurentii Vallæ *lib.* 3. *cap.* 37. *e segg.* Le due aringhe gareggiano di precisione, e di forza coll' originale nella bellissima traduzione, che dello storico va pubblicando il ch. signor Canonico Buoni.

NOTA 32. (*pag.* 30)

Sallust. *De bell. Catilin. l.* 30, Cæsar. *De bell. civil. lib.* 1. *cap.* 5. Plutarc. *In Gracc.*

NOTA 33 (*pag.* 30)

Sallust. *De bell. Catilin.* Crebillon introducendo sulla scena Catone, gli presta il linguaggio medesimo

« Si vous eussiez puni le barbare Sylla
« Vous ne trambleries pas devant Catilina
« Par la vous ebouffiez ce monstre en sa naissance
« Ce monstre qui n'est né que de votre indolence.

NOTA 34 (*pag.* 32)

Grozio, che opina doversi infliggere in certi casi la pena di morte anche al solo conato a delinquere, costretto a decretare nei casi medesimi la medesima pena al delitto consumato, e sembrando altronde di restar persuaso sull'autorità di Filone, che non si può morire due volte, crede in quest'ultimo caso dover far precedere alla morte i tormenti. Grot. *De jur. bell. et pac. l.* 1. *c.* 20. §. 12, lo che conferma la verità di quanto fu detto sul sistema dell'acerbità de' supplizj a (pag. 85.) Anco ai dì

nostri alcuni codici differenziano la morte *semplice*, e la morte di *speciale esemplarità:* terminologia la quale dimostra due cose: primieramente che l'*esempio pubblico* è un concetto umano senza limiti e senza fondo: secondamente che si può sempre dire della nostra età con Virgilio

« *Antiqui adhuc manent vestigia ruris.*

NOTA 35 (*pag.* 36)

L. 1. §. 17. *Dig. de aquæ pluviæ arcendæ actione.*

NOTA 36 (*pag.* 37)

Cicerone sembra essersi posto in contradizione con se medesimo in due luoghi della sua Repubblica *De Rep. ed. Ang. Majo lib.* 3. *p.* 231, *lib.* 2. *p.* 115. In un luogo nega potersi concepire un gius di natura: in un altro ammette un dritto inerente all'uomo che lo autorizza a resistere alla ingiustizia, ed alla oppressione. La contradizione è conciliata dall' osservare, che la opera è scritta in dialogo.

NOTA 37 (*pag.* 37)

Esposi criticamente lo stato di questa controversia nella *Teoria delle leggi della sicurezza sociale lib.* 1. *cap.* 19.

NOTA 38 (*pag.* 37)

Detti il prospetto critico di questi sistemi nella *Teo-*

ria delle leggi della sicurezza sociale lib. 3. *part.* 1. *cap.* 2. *e* 3.

NOTA 39 (*pag.* 42)

Bayle *Diction. historiq. et critiq. art. Buridan not. C.*

NOTA 40 (*pag.* 43)

È più diffusa, ma non più logica la confutazione, che contro al sofisma di Rousseau propose Brissot de Warville *Théorie des loix criminelles sect.* 2. *art. Peine de mort.*

NOTA 41 (*pag.* 45)

Puffendorf *Le droit de la nat. et des gents liv.* 2. *chap.* 5. §. 6. Barbeirac, e Lampredi ammettono che i non assaliti possano soccorrere chi lo è, se siano da lui chiamati in soccorso.

NOTA 42 (*pag.* 48)

Zeiller *Dritto naturale privato* §. 188, *Teoria delle leggi della sicurezza sociale vol.* 3. *pag.* 55.

NOTA 43 (*pag.* 50)

La libertà non è un *dritto,* ma una *facoltà* al dritto inerente, e senza la quale il dritto nè potrebbe essere conservato, nè potrebbe essere esercitato. Il dritto che la natura dà all'uomo come animal ragionevole è la

egnaglianza. La libertà è la facoltà di respingere tutto ciò che tenderebbe ad alterarla e distruggerla. Quindi è facile scorgere, che la egnaglianza costituisce il dritto della *indipendenza*, e che la libertà provvede alla sua *sicurezza*. Tutta questa materia è tuttora circondata di oscurità e d'incertezze. Gli scrittori di dritto naturale non hanno minori ambiguità nell'annoverare tra i dritti nascenti dal gius di natura l'onore. Il pudore è della natura. L'onore è della società, perchè senza la opinione pubblica non potrebbe concepirsi. La questione fu discussa da insigni pubblicisti della Germania, Schmalz, Heydenreich, Weter, Kleinschrod, Hasser di Almedinger, Grollmann, ec.

NOTA 44 (*pag.* 51)

Ovidio ha poeticamente dipinto l'orrore de' Pitagorici per lo spargimento del sangue, chiamandolo il primo passo verso la sceleraggine

« *Fecit iter sceleri: primaque e cœde ferarum*
« *Incaluisse putes maculatum sanguine ferrum*.
Metam. *lib.* 15. *v.* 106.

Essi ammettevano la uccisione della fiera a propria difesa, ma esecravano i sacrifizj degli animali inoffensivi, ed utili all'uomo

« *Quid meruistis oves placidum pecus etc.?*
« *Quid meruere boves aimal sine fraude, doloque etc.?*

S'incontrano in Isaja *cap.* 66. *v.* 3. quelle parole celebri annunziatrici della cessazione de'sacrifizj di sangue « Chi « scanna un bove è come se uccidesse un uomo ».

Montaigne *Essais liv.* 2. *chap.* 11. osserva che i Romani dalla spettacolosa uccisione degli animali passarono allo spettacolo de' gladiatori.

NOTA 45 (*pag.* 53)

Lettres de Cachet vol. 1. *chap.* 10.

NOTA 46 (*pag.* 55)

La verità di questa proposizione fu già dimostrata da me *Teoria delle leggi della sicurezza sociale vol.* 3. *p.* 52. *not.* 1.

NOTA 47 (*pag.* 56)

Teoria delle leggi della sicurezza sociale vol. 3. *pag.* 60.

NOTA 48 (*pag.* 56)

Il Lampredi *Jur. pub. univer. theorem. part.* 1. *cap.* 7. §. 7. ha con esattezza grandissima esposta questa dottrina.

NOTA 49 (*pag.* 57)

Lucan. *Pharsal. lib.* 1.

NOTA 50 (*pag.* 58)

Sallust. *De bell. Catilin. cap.* 35. citato dall' Hume *Essays and Treatises vol.* 1. *Ess.* 12.

NOTA 51 (*pag.* 60)

Cade quì in acconcio di riferire una osservazione di Michele di Montaigne, che io trascrivo da un compendio della sua opera *Esprit de Montaigne Londres* 1783, *vol.* 1. *pag.* 187. « Qui rend les tirans si sanguinaires? « c'est le soing de leur sureté, et que leur lasche cœur « ne leur fournit d'autres moyens de s'asseurer que en « exterminant ceux qui les peuvent offenser, jusque aux « femmes, de peur d'une ésgratignure ».

NOTA 52 (*pag.* 62)

« *Melius est enim occurrere in tempore quam post* « *exitum vindicare* ». *L.* 1. *Cod. quando liceat unicui-* « *que etc.* » Sallustio avea osservato già *De Conjurat. Catil.* « *Cætera maleficia tum persequare ubi facta sunt:* « *hoc nisi prævideris ne accidat, ubi evenit frustra ju-* « *dicia implores* ». La prima parte di questo detto si applica a que'delitti i quali avendo pena pecuniaria, sono specie di scommesse tra chi vi si accinge e la società. La parte seconda si applica ai delitti i quali, offendendo la sicurezza se l'abbiano infranta, colla pena comunque severa del delinquente non si restaura.

NOTA 53 (*pag.* 63)

Teoria delle leggi della sicurezza sociale vol. 1. *lib.* 1. *pag.* 41-42.

NOTA 54 (*pag.* 63)

Tiraquell. *De caus. pœn. temp. caus. XLVII.* Seneca *De ira lib.* 2. *cap.* 10. osserva « *Quam sit iniquum et* « *periculosum irasci publico vitio* ».

NOTA 55 (*pag.* 63)

« *Consilii malum magistrum* ». In un altro luogo Cicerone osserva, che dove è paura non può esser giudizio. *Tuscul. Quæst. lib.* 4. *cap.* 8. « *Tum pavor sapientiam* « *omnem mihi ex animo expectorat* ».

NOTA 56 (*pag.* 68)

Quintil. *Inst. orat. lib.* 5. *cap.* 11. « *Nam vulgo dici-* « *tur, scelera non habere consilium: neminem malum* « *esse nisi stultum eumdem* ».

NOTA 57 (*pag.* 69)

Herodot. *Hist. lib.* 3. *c.* 15.

NOTA 58 (*pag.* 71)

La celebrità di cui giustamente gode il signor Visconte De Bonald ci obbliga a non lasciare sotto silenzio un suo cenno in favore della pena di morte, e contro al più eloquente campione dell' abolizione di questa pena,

l'insigne signor De-La-Martine, cenno inserito nella *Gazzetta di Francia, edizione per le provincie, foglio del* 22 *maggio* 1836. Prescindendo da quanto l'egregio scrittore asserisce sul preteso divino volere il quale eleva l'uso della pena di morte al grado di domma religioso non che politico, su di che mi riferisco all'opera del mio dotto defunto Collega Malanima da me citato a *pag.* 25 del testo *not.* 23, è facile dimostrare come il suo sistema, diretto a sostenere illecita, ed abusiva l'abolizione della pena di morte, ha più immedicabili vizj logici.

Tutto il sistema consiste in una falsa premessa, dalla quale egli deduce come vera la conseguenza favorevole alla pena di morte. Il diritto di uccidere il delinquente, egli dice, era, ed è inerente alla società di famiglia: la società politica come riunione di domestiche società non può, coll'abolizione della pena di morte, privarla di questo diritto senza commettere una ingiustizia.

Il primo difetto di questo ragionamento è quello di dissimulare, che non potendo avere la uccisione del delinquente altro titolo che quello della difesa, e dipendendo il maggiore, o minor rigore de' mezzi ne' quali ella consiste, dalla forza minore, o maggiore, che è necessario spiegare, le forze, ed i mezzi di difesa della società di famiglia non sono da paragonarsi colla forza, ed i mezzi di difesa della politica società.

Il secondo difetto consiste nel supporre provato ciò che è in questione, vale a dire, che la società di famiglia abbia come tale il diritto di uccidere il delinquente.

Sembra che lo scrittore consideri la uccisione del delinquente per le forze della società di famiglia come un

fatto preesistente alla politica società. Se lo considera come fatto, esso è dalla storia smentito, per le osservazioni fatte da me a *pag* 19 e *segg*. Ma quando pure fosse un fatto avverato, esso non avrebbe valore come titolo di dritto: perciocchè quanti abusivi fatti non presenta la storia degli uomini che i progressi della ragione, e della civiltà hanno felicemente aboliti? Generalmente presso ai popoli cacciatori si uccidono i padri giunti a decrepita età: è un fatto generale a tutti i selvaggi l'antropofagia. Chi oserebbe sostenere oggi il diritto del parricidio, o predicare che è opera santa, che gli uomini si divorino tra di loro?

Un altro difetto del ragionamento dello scrittore è il dubbio nel quale lascia, se la uccisione del delinquente per la società di famiglia s' immagini da lui come necessaria a far cessare l' aggressione *presente*, o ad allontanare l'aggressione *futura*. Se egli immagina il primo caso, esso è fuori della questione per le cose esposte da me a *pag*. 48. Se egli immagina il caso secondo, l' error suo è manifesto perchè il giudizio su i mezzi necessarj a impedire l'aggressione futura nel passaggio delle società domestiche allo stato di società politica non compete altrimenti a quelle, ma è di esclusiva competenza di questa.

Chiamare come egli fa illusoria la *perpetuità* della prigionia sostituita alla morte, perchè il poter pubblico può commutarla, o abbreviarla: perchè una rivoluzione, o una sommossa può aprir le porte delle prigioni, e il detenuto può sottrarsene colla fuga, non è meno abusivo, ed erroneo. Se il poter politico commuta, o abbrevia la pena del condannato ai pubblici lavori a vita, avrà le sue

buone ragioni per farlo, ma non ha facilità a farlo come nel commutare la pena di morte in pena diversa: onde la osservazione è soggetta ad esser ritorta. Vi è da osservare però, che nel sistema della pena de' pubblici lavori a vita, essendovi il caso di liberare il condannato come emendato, e pentito, questo caso nel sistema della pena di morte non vi è, essendo notissimo l'antico proverbio = *Emendari quem mors subducit nequit* =. Oltracciò lo scrittore doveva riflettere, che l'abolizione della pena di morte è sostenuta dal Beccaria appunto per rendere inutile la clemenza, e colla irremissibilità della pena togliere quanto è possibile la speranza d'impunità ai malvagi. Quanto ai casi possibili della rivoluzione, della sommossa, e della fuga del condannato, il valutar questi casi come idonei a render necessaria la pena di morte sarebbe lo stesso che dire, che gli uomini non debbono fabbricar case, vivendo come gli Adamiti sugli alberi a guisa di scimmie, perchè un terremuoto può rovinarne qualcuna.

NOTA 59 (*pag.* 73)

Il primo a proporre la parola *spinta* come designativa d'ogni causa determinatrice della volontà al delitto fu il Beccaria. Questa parola raccolta poi da successivo scrittore Italiano, divenne una specie di luogo comune di tutti coloro i quali credono che una frase nuova sia una novella creazione.

NOTA 60 (*pag.* 74)

Ho veduto in alcuni quadri statistici, stampati e pubblicati in Francia, divisi i delitti in quelli contro le *persone*, e in quelli contro le *cose*. Ma come? Desumendo la divisione dal danno materiale prodotto dal delitto non dalla causa di fare: dall'*effetto* non dall'*affetto*, quasi la pena fosse decretata a ragione del danno avvenuto che come fatto non può disfarsi, non per reprimere la passione che può un nuovo produrne. In questa divisione, a modo d'esempio, l'*incendio* è delitto contro le cose, vale a dire contro oggetti che bruciano, mentre è delitto contro le persone se è cagionato da odio, livore, vendetta: la *uccisione* è sempre delitto contro le persone, mentre se si tratta di latrocinio è delitto contro le cose perchè è mezzo e non fine dell'altrui spoglio. Ed ecco come la uccisione giuridica del nostro simile ha a proprio sostegno questo ammasso di errori. Eppure i Giureconsulti Romani, quindici secoli son già trascorsi, aveano insegnato che i delitti si distinguono non dal *fatto* ma dalla *causa di fare*. Ulpiano disse *L.* 40. *Dig. de furtis* « *Non enim* FACTUM « *quæritur sed* CAUSSA FACIENDI ». Ed altrove « *Nam* « *maleficia consilium et propositum delinquendi distin*« *guunt* ». Questi detti non pesano per l'autorità di chi scrisse, o del tempo nel quale furono scritti. Sono essi formule di criterio che qualificano i fatti per il loro vero carattere. Ma da alcuni, o a meglio dire da molti, si considerano come citazioni di pedanti. Il gusto de' romanzi si fa sventuratamente sentire al dì d'oggi anco nelle opere di filosofia del dritto.

NOTA 61 (*pag.* 77)

Tito Livio narrando di Alessandro Etolio accintosi a uccidere il regnante Nabida, così si esprime « *Colligit at* « *ipse animum confusum tantæ cogitatione rei* ». Quinziano incaricato di uccidere l'Imperator Comodo, avendolo aspettato alla porta dell'anfiteatro, onde darsi coraggio al colpo, gridò « Questo ti manda il Senato » lo che bastò a impedire il colpo. Lo stesso avvenne in Antonio da Volterra incaricatosi di uccider Lorenzo de' Medici, il quale mosso a ferirlo, gridò « Ah traditore! » lo che fu la salute di Lorenzo, e la rovina della congiura de' Pazzi. Macchiavelli *Deche lib.* 3. *c.* 6.

NOTA 62 (*pag.* 78)

Teoria delle leggi della sicurezza sociale vol. 3. *pag.* 115, ove la dottrina del Bentham è confutata più diffusamente.

NOTA 63 (*pag.* 81)

Girolamo Olgiato, uno de' tre congiurati che nel 1476 pugnalarono sulla porta della Chiesa di Santo Stefano il Duca di Milano, giovine di anni ventuno, arrestato, e condannato montò sul patibolo colla fermezza d'un Bruto, e d'un Cassio. Pignotti *Storia della Toscana vol.* 6. *p.* 185. E Dante parlando di Catone

« *Libertà va cercando, ch'è sì cara,*
« *Come sa chi per lei vita rifiuta.*

Purg. C. 1.

Dante ha dipinto Catone pe' suoi principj. Cicerone lo ha dipinto pel suo carattere *Tusc. Quæst. lib.* 1. *c.* 30. « *Sic abiit e vita ut caussam moriendi nactum se esse* « *gauderet* ». Ed Orazio disse *Od.* 37. *lib.* 1. « *Deliberata morte ferocior* ». Catone per i principj potè dirsi sovrumano, ma per il suo carattere appartenne alla umanità, e la umanità dalla epoca nella quale visse ad oggi non è cambiata. Or perchè se caratteri di quella tempra possono anco oggidì presentarsi non si studiano, e non si apprezzano per calcolare la efficacia politica della pena di morte?

NOTA 64 (*pag.* 82)

Ho scritto come difensore in più cause di acccusati di strage commessa premeditatamente al cospetto del popolo in frequentatissimi luoghi di città, i quali aspersi del sangue che aveano versato o non hanno nella fuga cercata la loro salvezza, o si son dati da se medesimi nelle mani della giustizia. Gl'individui da me difesi in Toscana sopravvivono sempre: l'individuo difeso in stato estero ebbe la testa mozza sopra il patibolo.

Tra gli esempj stranieri ne citerò due di spaventevole singolarità.

Nel 1829 alle assise di Dundalk in Scozia siederono sulla panca de' rei undici individui della famiglia Finegal: un padre ottuagenario e dieci figli tra maschi e femine, tutti accusati di strage premeditata per causa di vendetta. Riccardo il maggior figlio, interrogato dal Presidente dell'omicidio, lo nega. Il pradre si alza e gli grida « Come?

vorrei che tu mi rinnegassi piuttosto che nascondere i tuoi sentimenti: confessa nobilmente tutto ciò che facesti ». Riccardo avea strangolato il suo odiato nemico con un fisciù datogli dalla sorella. Ella nega: il padre la sgrida, e la fanciulla confessa. Il padre e tre figli son condannati alla morte. Il vecchio, udita la sentenza, s'alza ed esclama « Grazie a Dio ecco ciò che aspettava: finiremo insieme la nostra carriera: si muore una volta: almeno si muore vendicati ». *Constitutionel* 11 *novembre* 1833.

Brissonnier comparve nel 24 agosto 1833 avanti le assise della Senna accusato di avere uccisa a furia di calci la donna amata da lui: interrogato presso al cadavere della uccisa, rispose « Sarei disposto a incominciar di nuovo se la impresa non mi fosse riuscita ». Domandatogli se Vittoria era sopravvivuta qualche tempo ai colpi, con orribile sangue freddo rispose « Aver egli impiegata un'ora buona in ucciderla » e soggiunse « Ho compito il disegno mio: eccomi sodisfatto ». *Constitutionel* 26 *août* 1833.

NOTA 65 (*pag.* 83)

Mably declamava, e non filosofava quando scriveva, *De la législat. chap.* 4, che bisogna arrestare i trasporti dell'odio, e della vendetta col timore della perdita della vita. Vedete quanto poco la natura è d'accordo con chi scrive de' suoi fenomeni! Secondo Mably il timor della morte ha un gran potere sull'animo de' facinorosi. Al contrario costoro sono come specie di giocatori i quali contro la vita che tolgono ad altri pongon sul tavolino la propria, e se il loro delitto è scoperto e perdono la

partita, danno al Governo che ha vinto la loro vita come darebbero una somma che non è più a loro disposizione. In Inghilterra pochi sono i giudizj criminali i quali non finiscano nella pena di morte. Udite il racconto d'un di questi giudizj. « Il Giudice il quale in tutti i casi è ob-
« bligato a pronunziare sugli accusati la sentenza della
« legge, si cuopre la testa con una specie di velo nero:
« dà al suo volto una espressione di tristezza solenne, e
« indirizza ai colpevoli un severo discorso nel quale di-
« pinge loro la enormità de' loro misfatti e la necessità
« nella quale si trova di porre, colla lor morte, la so-
« cietà al coperto della loro perversità. Egli finalmente
« pronunzia il fatale giudizio: ma anzichè questo lugu-
« bre apparato, questo discorso, questo fatale giudizio
« producano nell'animo dei prigionieri l'effetto terribile
« che se ne dovrebbe aspettare, essi restano impassibili
« a queste vane minacce, e la loro audace sicurezza sembra
« quasi sfidare il Giudice ad affrettare la esecuzione della
« capitale sentenza ». Cottu *De l' administration de la justice criminelle en Angleterre etc. pag.* 110-111.

NOTA 66 (*pag.* 84)

Cicer. *Philipp.* 8. Meglio in altra circostanza Cicerone espresse il suo pensiero sullo scopo delle pene: e la circostanza non era tale che gli consigliasse filosofica moderazione. *Philip.* 2. « *Ut quos virtutis amor a vitio non* « *retrahit hos disciplinæ rigor coerceat* ». Nel che idea di terrore non vi ha. Allorchè agli oratori successero i declamatori, costoro per meglio commuover le menti si

gettarono come gli scrittori drammatici a predicare il *terrore*, e l'esempio salutare che ne deriva, come può vedersi in Seneca *De ira*, e in Quintiliano *Declamat.* 274. Un padre della Chiesa così non pensò. S. Girolamo *ad Demetr. Epist.* 8. chiamò la pena d'uno *dottrina* degli altri, col che volle significare che il rigor della pena è bastante qnando, datane la inevitabilità, chi si accinge al delitto dee calcolare, meglio tornargli il non commetterlo che il commetterlo.

Perchè il non punire i delitti sarebbe *pessimo esempio* dando loro colla impunità ansa e coraggio, si passa rapidamente al senso avversativo di questa formula, e si crede *ottimo esempio* l'esterminio de'delinqnenti. Ma tra il *non punire* e *l'atrocemente punire* non vi è logica relazione: onde se l'uno sarebbe di pessimo esempio non è da dire che è d'ottimo l'altro.

NOTA 67 (*pag.* 84)

Cicer. *Or. pro domo sna cap.* 3. 10.

NOTA 68 (*pag.* 85)

Le metafore sono attorno alla umana ragione specie di piante parasite che la soffocano. Fino dal secolo di Augusto i Romani considerarono il delinquente como una specie di membro infetto nel corpo sociale che conveniva recidere perchè la gangrena non venisse da quello a qnesto comunicata. S'incominciò allora a ravvisare la pena di morte come una specie di operazione chirurgica.

Ovidio disse

« Immedicabile vulnus
« Ense recidendum ne pars sincera trahatur.

Properzio

« Vivum secatur viscus et recens cruor
« Scalpello tingit cum putredo abraditur.

Claudiano

« Ulcera possessis alte suffusa medullis
« Non leviore manu ferro secantur et igne
« Ne noceat frustra mox eruptura cicatrix.

Ma è facile scorgere che la operazione chirurgica aveva sempre scopo di difesa diretta, nè v'era traccia d'idea di *pubblico esempio*.

NOTA 69 (*pag.* 86)

William Coxe *Travels into Europe B.* 1. *ch.* 4. Il Granduca Leopoldo I. aveva fino dal 1774 abolita *di fatto* la pena di morte. Nel 1784, e così due anni prima dell'abolizione *di diritto* di quella pena, un forzato nel bagno di Portoferrajo uccise un custode. Era costui già stato qualificato sanguinario, nemico degli esseri della sua specie, e per omicidj già condannato alla forca, pena che eragli stata permutata in quella de' pubblici lavori a vita. Nel 16 novembre 1784 gli fu notificata la condanna, per il nuovo omicidio commesso, in questi termini « Condan-
« na il forzato F. B. nella carcere a vita invece della pena
« di morte, che avrebbe meritata, nel bagno medesimo

« di Portoferrajo, senza speranza di esserne liberato per
« qualsivoglia causa, anche di vecchiaja, di malattie ec.;
« ed all'effetto che egli sia distinto dagli altri forzati
« dovrà essere vestito di una semplice camiciuola nera
« tagliata in forma diversa dalle altre: non dovrà il me-
« desimo aver mai nè cappotto, nè berretto, nè cappello:
« non potrà mai sì nel bagno, che nell'andar fuori por-
« tar cosa alcuna in capo, che dovrà aver sempre rasato:
« dovrà andar continuamente ed in ogni stagione scalzo
« tanto nel bagno, che fuori: non li sarà permesso di
« radersi la barba, che dovrà portar sempre lunga: do-
« vrà aver sempre l'anello tondo ad amendue i piedi
« con la catena lunga, ed una collana di ferro al collo
« da non levarsi mai nè dentro nè fuori il bagno: non
« li sarà mai più permesso l'esercitare l'arte di calzo-
« laro (egli avea ucciso con un trincetto), nè dovranno
« accordarseli ferri, ed istrumenti proprj di una tale arte:
« non dovrà mai comunicare nè stare in alcun tempo con
« gli altri forzati, ma sempre rinchiuso nella carcere che
« li sarà assegnata, fuorchè quando sarà mandato fuori
« al lavoro: dovranno confiscarseli tutti i guadagni che
« farà coll'andare a lavorare, e questi dovranno passarsi
« agli eredi dell'ucciso: non potrà mai esserli permesso
« di parlare ad alcuno, non esclusi i parenti: il suo vitto
« dovrà consistere in pane, acqua, e minestra, nè potrà
« esserli accordato vino in nessuna occasione: nei primi
« sei mesi dopo la pubblicazione della presente sentenza
« sarà tenuto incatenato al puntale del bagno: nei primi
« otto giorni dopo tale pubblicazione, dovranno darseli
« ogni sera in presenza di tutta la ciurma trenta fru-

« state, le quali dovranno in seguito continuarseli nella
« stessa guisa per un anno due volte la settimana nel-
« l'ora della rivista: dovrà sempre dormire sopra il puro
« pancone, e non potrà mai accordarseli nè strapunto,
« nè altro: non gli sarà mai accordato l'uso del coltello,
« neppure nell'atto di mangiare: non dovrà mai esserli
« permesso di scrivere, nè far suppliche per grazia, o
« diminuzione di pena: oltre la solita tavoletta dovrà sem-
« pre portare al collo la figura di un coltello; ed a
« questa condanna dovrà darsi esecuzione subito, ed ap-
« pena che gli sarà stata notificata, nel quale atto dovrà
« trovarsi spogliato, con la sola camicia in dosso ».

Questa condanna empiè di spavento il paese, gli effetti del quale durano tuttora nella memoria degli abitanti. Fa meraviglia come una mente illuminata, e forte come quella del Granduca Leopoldo non scorgesse come quella condanna era in contradizione co' suoi principj. Ma il Granduca conosceva la obiezione che Mably avea fatta all'abolizione della pena di morte in caso di omicidio, osservando che questo delitto commesso dal condannato alla prigionia perpetua come ultimo supplizio non avrebbe punizione. Questa obiezione non ha fondamento se si riflette, che l'omicidio per la parte del forzato è fisicamente non che moralmente impossibile se sia costodito, e guardato come conviene: onde se vien commesso il delitto, esso non è del forzato, ma è di chi avea la forza, e il mezzo d'impedirlo, e non lo ha impedito. Come dunque può sostenersi che si debba uccidere un uomo per non avere il pensiero d'impedire che egli uccida? La polizia può liberamente esercitare tutta la sua attività ne' luoghi

di punizione, che io già ho dichiarato essere sommamente difficile che si convertano in luoghi di penitenza. *Teoria delle leggi della sicurezza sociale vol.* 3. *p.* 109-110.

NOTA 70 (*pag.* 87)

Questa terminologia è stata da me più diffusamente spiegata. *Teoria delle leggi della sicurezza sociale vol.* 3. *pag.* 93.

NOTA 71 (*pag.* 88)

I Persiani sono più coerenti di noi nel punire, come mostra il supplizio d'un ladro da me narrato. *Teoria delle leggi della sicurezza sociale volume* 3. *pag.* 134. *not.* 1.

NOTA 72 (*pag.* 89)

È questo il noto *argomento di Gorgia* sul quale a schiarimento della idea di Platone più cose scrissi nella mia opera *Teoria delle leggi della sicurezza sociale vol.* 3. *pag.* 5. *not.* 1., *e pag.* 99. *not.* 4.

NOTA OMESSA (*pag.* 91 *princ.*)

Montaigne *Essais liv.* 2. *chap.* 2. esprime il linguaggio dell'uomo nemico di crudeltà, di cui Cicerone diceva, niente esservi di più alla natura umana contrario « Les « morts, je ne les plains guères, et les envierois plutot: « mais je plains fort les mourans. Les sauvages ne m'of- « fensent pas tant de rôtir et manger les corps des tré-

« passés, que ceux qui les tourmentent, et persécutant
« vivant! *Les exécutions même de la justice, pour rai-*
« *sonnables qu'elles soient, je ne les puis voir d'une*
« *vue ferme* ».

NOTA 73 (*pag.* 92)

Nel *Gentlmen's Magazine an.* 1770 si narrano i feroci supplizj co' quali fu straziato Ravaillac. Le finestre che davano sulla piazza furono pagate enormi somme. Un forestiero, il quale viaggiava all'unico oggetto di godere di questi nefandi spettacoli, potè a gran prezzo ottenere un posto sul palco che era stato destinato a una mano di carnefici chiamati da tutte le parti del regno. È noto come essendogli stato domandato da un di loro chi fosse mai, rispose d'essere *un amateur*.

NOTA 74 (*pag.* 92)

Burke *On the sublimity chapt.* 15.

NOTA 75 (*pag.* 93)

« *Suave mari magno, turbantibus æquora ventis,*
« *E terra magnum alterius spectare laborem;*
« *Non quia vexari quemquam sit jucunda voluptas*
« *Sed quibus ipse malis careas, quia cernere suave est.*
« *Suave etiam belli certamina magna tueri:*
« *Per campos instructa, tua sine parte pericli.*

Lucret. *De rer. nat. lib.* 2.

Tutti conoscono le spiegazioni che i comentatori hanno date al sentimento che Lucrezio ha voluto esporre con quei versi, specialmente Tommaso Creech, e il Dubos, come ho osservato nella mia opera *Dissertazione critica sulle Tragedie di Vittorio Alfieri*, *Ed.* 3. Pisa 1822. *pref. p.* 33. I Governi, facendo eseguire la pena di morte, credono intimorire, e danno al popolo per intero un divertimento, che i teatri danno a metà.

NOTA 76 (*pag.* 93)

Reputo utile riferir quì due fatti da me citati *Teoria delle leggi della sicurezza sociale vol.* 3. *p.* 105. *not.* 1. Maria Wollostonecraft, moglie di Guglielmo Godwin, racconta d'avere un giorno incontrata gran folla, tra la quale donne elegantemente abbigliate co'loro figli per mano. Tornavano tutti dall'assistere alla esecuzione d'un giustiziato, il di cui corpo era stato dato alle fiamme. Tutti ne ragionavano come avrebbero ragionato di una rappresentanza teatrale. Vi erano alcuni con bicchieri in mano destinati a empirsi del sangue del giustiziato come un preteso rimedio all'apoplessìa. — Ad. Bossange parlando degli effetti de' supplizj sul popolo eseguiti che siano, si esprime « Un' ora dopo la decapitazione d' un celebre « avvelenatore continuavasi a parlare tra il popolo con « calore. Del processo? Dell' orror pel delitto? Della giu- « stizia del gastigo? Eh nò: d'una gamba del condannato, « che al colpo fatale avea fatto un moto convulsivo così « violento da rompere la correggiola che la legava ».

NOTA 77 (*pag.* 94)

Sallust. *De Conjur. Cat. p.* 21. « *In luctu atque mise-*
« *riis mortem ærumnarum requiem, non cruciatum esse*
« *eam cuncta mortalium mala dissolvere: ultra neque*
« *curæ neque gaudio locum esse* ».

NOTA 78 (*pag.* 94)

Thucyd. *Hist. lib.* 3. *cap.* 45. « ὅμως δὲ τῇ ἐλπίδι ἐπαιρόμενοι
« κινδυνεύουσι, καὶ οὐδείς πω καταγνοὺς ἑαυτοῦ μὴ περιέσεσθαι
« τῷ ἐπιβουλεύματι, ἦλθεν ἐς τὸ δεινόν »: e la traduzione del sig.
Buoni « Non di meno gli uomini incitati dalla speranza
« vi si attentano, e niuno mai si condusse al misfatto
« disperando di dover sopravvivere al suo conato ».

NOTA 79 (*pag.* 95)

Si consultino a questo proposito i fatti narrati dal Bayle
di celebri facinorosi nell'atto d'esser condotti al patibolo,
Bayle *Pensées sur la Comète de* 1680, *vol.* 1. §. 149.
Lavorando in Pisa la guillottina sotto il Governo Fran-
cese, fu condannato a morte un ladrone, o assassino di
strada divenuto famoso, e temibile per le stragi da lui
commesse. Per l'audacia, e la forza de' suoi assalti lo
chiamavano *Cavalleria*. Aveva in dosso un amuleto che
credeva salvarlo da ogni pericolo. Non fu se non sul pati-
bolo ch'egli se lo tolse, e lo dette al suo confessore co-
me segno della sua definitiva rassegnazione al supplizio.

NOTA 80 (*pag.* 95)

In un lungo Articolo inserito nel giornale del signor Professore Mittermajer di Heidelberg, nel quale tra le altre cose fu detto quanto quì segue.

Da un quadro di movimento del *Bagno* Toscano, che m'è avvenuto poter riscontrare, rilevasi a colpo d'occhio quanto può esser necessario a bene, ed esattamente determinare se nel 1795 esistessero ragioni di fatto da ripristinare la pena di morte, e qual sia il vero grado sperimentale della sua efficacia politica.

La pena di morte per la più comune, ed equa sentenza non decretasi che ai delitti contro lo stabilito governo, o ai premeditati omicidj. Infatti la legge del 30 giugno 1790 ripristinò la pena di morte per i delitti politici, o la legge del 30 agosto 1795 imprimendo a questi delitti l'antico titolo di *Maestà*, estese la pena di morte agli omicidj della classe de' qualificati, tra' quali ammesse l'infanticidio, ed il procurato aborto.

Dal 1765 al 1790 non avvennero in Toscana nè congiure, nè sommosse contro lo stabilito governo. In quell'ultimo anno avvennero bensì delle popolari sommosse, ma atti ostili contro il governo non ve ne furono. La furia popolare si diresse verso le chiese, evaporò in processioni, e si scagliò contro i luoghi ove si credevano racchiusi il grano, l'olio, ed il vino. Altronde lo stesso Legislatore ripristinando la pena di morte contro le pubbliche popolari violenze mostrò col proprio contegno, che esse aveano in Toscana cagioni, che il timor della pena di morte non potea soffocare.

Fino all'anno 1795, sebbene le politiche circostanze d'Italia sembrassero favorevoli ai progetti sovversivi degli stabiliti governi in Toscana, non ne apparve pur uno. Nel 1798, vale a dire dopo la ripristinazione della pena di morte un alienato di mente pinccbè perverso, con divisa militare di estero stato venne in Toscana, e senza credito e senza mezzi pensò a preparare una rivoluzione. Ognun si figura, che costui capitò ben presto nelle mani della giustizia, e seco lui vi capitarono alcuni traviati Toscani, che egli era riuscito a sedurre. Il capo di questo complotto, ed un Fiorentino furono condannati alla morte: uno dei cospiratori ai pubblici lavori a vita, e tre rilasciati con processo aperto: La sentenza non ebbe esecuzione in parte per la generosità del Principe, e in parte per il variato Governo in Toscana. Uno de' cospiratori ricomparve nel 1799 a cospirar di nuovo, e subì la condanna di tre anni di lavori pubblici. Ma le scosse politiche, alle quali era allora in preda il paese, non permettono, che per quell'epoca si possa più discorrere della efficacia politica della pena.

Coerentemente a questo quadro è incontrastabile, che relativamente ai delitti politici la legge del 1795 poteva bensì vagamente apprenderli come possibili per le tumultuose, e torbide circostanze de' tempi, ma non avea dato di fatto, da cui potesse nascere una vera, e propria necessità per esasperar la pena di questi delitti.

Passando dai delitti politici ai premeditati omicidj, nell'anno 1787, immediatamente dopo l'abolizione della pena di morte *di diritto* in Toscana, due soli delitti di sangue avvennero; un latrocinio, ed un omicidio con furto.

Due parimente ne avvennero nell' anno 1788, e due nell'anno 1789. Nell'anno 1790, il più tempestoso per il Toscano governo, non si sentì parlar di omicidj.

Nell'anno 1791 gli omicidj crebbero fino a quattro: nel 1792 fino a 10: nel 1793 a nove: nel 1794 a sette: e a tutto agosto 1795, epoca della ripristinazione della pena di morte, al medesimo numero.

Sembrerebbe a prima vista, che il Legislatore nel 1795 si fosse trovato costretto ad esasperar con la morte la pena degli omicidj, poichè realmente a quell'epoca ne era il numero aumentato. Ma se ben la cosa si esamini si scorgerà, che l'aumento di questi delitti non avvenne per insufficienza della prigionia perpetua a servir loro di politico ostacolo.

È osservabile, che sotto la influenza del timore della prigionia perpetua gli omicidj eran rari nel 1787, 1788, e 1789, e non se ne manifestarono nel 1790. Se nel 1791 il lor numero crebbe, non bisogna credere che ciò accadesse per insufficienza di pena, mentre ella era stata sufficiente negli anni addietro, ma convien pensare, che ciò avvenisse per cagioni diverse.

Dalle condanne del 1791 al 1795 per titolo d'omicidio resulta che o si trattò di omicidj rissosi, ai quali niun uomo di cuore vorrà decretar la pena di morte, o si trattò di omicidj sebbene premeditati pure straordinariamente puniti *ex judiciis* con una pena dai tre ai dieci anni di lavori pubblici. Dal quadro testè rammentato resulta inoltre, che dal 1792 al 1795 numerosissime furono le condanne ai lavori pubblici per inosservanza di confino.

Queste tre circostanze provano a chi ha qualche pratica in questa materia, che la vigilanza, e l'attività della polizia governativa erasi rallentata in Toscana: che la polizia giudiziaria non poneva nell'indagar le prove del delitto quella sollecitudine, e quel criterio di cui ella faceva uso una volta, e che nell'opinione de' malvagj, e de' male intenzionati la prerogativa del governo perdeva notabilmente di credito.

A queste tre cause conviene attribuire l'aumentato numero degli omicidj dal 1792 al 1795, e non alla insufficienza della prigionia perpetua, la quale come osservai si era già col fatto mostrata sufficientissima.

E che queste cause in realtà aumentassero il numero degli omicidj la esperienza dopo la legge del 1795 lo dimostrò: perchè non ostante la ripristinata pena di morte gli omicidj o si mantennero nel numero in cui erano innanzi, o aumentarono; ed accadde cosa in questa ricerca notabilissima, accadde cioè, che sotto la influenza della prigionia perpetua furono in Toscana inauditi gli omicidj dai forestieri commessi; sotto la influenza della pena di morte, ed appena ella fu ripristinata avvenne un omicidio per opera di un Fanano, nel 1796 ne avvennero due per opera d'un Bresciano, e d'un Nizzardo, e nel 1797 sette ne avvennero per opera di non Toscani, lo che dimostra che circostanze straniere affatto alla maggiore, o minore severità delle pene allettano i forestieri a portarsi nel nostro stato a commetter delitti.

In mezzo ai militari avvenimenti, ed alle politiche convulsioni, che agitaron gli stati d'Italia dal 1800 al 1807 la Toscana restò come per lo innanzi senza pena di morte

di fatto. Nel 28 marzo 1807 l'allora Regina Reggente d'Etruria pubblicò la sua legge generale su i delitti, e le pene, con la quale intese di rifondere in opera perfetta, e completa le varie riforme, e le leggi, ed i bandi de' precedenti Granduchi. L'Articolo 115 di quella legge ritenne il principio di quella del 1795 sulla domanda di grazia relativamente alla pena di morte, e de' pubblici lavori, e ritenendo la inflessibilità della legge del 1786 relativamente alle altre minori condanne.

Dal 28 marzo 1807 al 20 maggio 1808 epoca della pubblicazione delle leggi Francesi in Toscana, divenuta dipartimento del Grande Impero, la pena di morte non vi fu irrogata giammai, e niuno ebbe a dolersi, che la vita, e le proprietà non vi fossero assai difese.

La sublime difesa, che alla vita, e alle proprietà si crede concedere coll'uccidere, fu in eminente modo dalle leggi Francesi alla Toscana concessa: perciocchè tre guillottine fecero a gara a chi più operasse tra loro. È una osservazione, che niuno potrà impugnare, essere stati in Toscana sotto la Francese amministrazione diminuiti i piccoli delitti de' pazzi, e degli ubriachi, che si commettono in pubblico, e ciò per l'effetto delle scorrerie continue della Giandarmeria, e della incessante attività dei Tribunali Correzionali, ma essersi veduti a dismisura aumentare i gravi delitti de' malfattori di professione, i quali, immaginando contro un governo che odiavano tutti, una reazione a lor profitto, e a lor modo, si riunirono in bande, e spesso si dettero alla depredazione, e al saccheggio, non di rado di coscritti refrattarj, e disperati formandosi. Colla guillottina alla distanza di poche miglia si formò

sotto gli occhi della Prefettura, e nel centro della polizia dipartimentale in Livorno un complotto di fatui sì, ma pur risoluti, i quali con armi, e bagagli si mossero militarmente alla volta di Viareggio per operarvi una contro-rivoluzione.

NOTA 81 (*pag.* 99)

Un filosofo di grande ingegno ma di poca portata in queste materie, attribuisce gli orrori delle proscrizioni, e delle guerre civili che lacerarono lungamente il seno di Roma alla mancanza della pena di morte. Egli giunge fino a chiamar ridicola la legge Porcia. Hume's *Essays and treatises vol.* 2. *On popouln. of ancients nations etc.* Si sa che Silla abusò d'un principio della religione dello stato per introdurre, e legittimare le proscrizioni. Era questa la legge che dichiarava *sacro*, e però massacrabile colui che tale era dichiarato da un Plebiscito. Per tal modo furono uccisi Glancia, Saturnino, e Tanfejo. Vockestaert *Diss. De L. Corn. Sull. legisl. part.* 2. *cap.* 2. Ma potevasi domandare all'Hume cosa abbia guadagnato la umana sociabilità nelle epoche lacrimevoli della storia nelle quali si fece abuso non che uso della pena di morte, e cosa abbia scapitato nelle epoche nelle quali quella pena non fu praticata. *Ved. la not.* 29.

NOTA 82 (*pag.* 100)

Questo infausto pregiudizio del ragguaglio statico del mal della pena col bene del delitto presupposto nella

volontà del facinoroso ha condotto i più morigerati, e giudiziosi scrittori a funeste ingiustizie. Eineccio *Ad Grot. de jur. bell. et. pac. lib.* 2. *cap.* 20. §. 12. *num.* 3. narra, e riflette come essendo stata dal Vescovo di Witzburg abolita ne' proprj stati la pena di morte al delitto di furto, e non essendo stato ciò fatto negli stati limitrofi, si ebbe timore che i ladri esteri si affollassero negli stati del Vescovo, trovandoci conto migliore per la pena meno severa decretata in quegli stati al delitto. Francesco Antonio Pescatore *Saggio intorno diverse opinioni sopra i delitti e le pene,* non dubita di abbracciare ed encomiare quella strana opinione d'Eineccio, quasi non il calcolo di una più facile impunità, ma quello d'una pena più mite fosse stato per essere la vera causa dell'aumentato numero de' furti negli stati del Vescovo. Del resto vedasi la *Not. di num.* 29.

NOTA 83 (*pag.* 100)

Tutti sanno che i due nostri maggiori Epici Italiani il Tasso, e l'Ariosto furono ne' loro viaggi assaliti dagli assassini di strada, e rilasciati in grazia del personale lor merito, e al solo udire il lor nome. Non è dunque da dire, che ogni senso d'umanità è spento nel loro cuore.

NOTA 84 (*pag.* 101)

Teoria delle leggi della sicurezza sociale vol. 3. *pag.* 106.

NOTA 85 (*pag.* 101)

Il caso è avvenuto a Berna, ed è registrato nel giornale = Il Tempo = *Ann.* 1836. *num.* . . . .

NOTA 86 (*pag.* 102)

Vedete Malanima *Coment. filologico-critico su i delitti e le pene secondo il gius divino cap.* 29, il quale s'intitola = *Paralello tra il sommo Sacerdote nel giorno delle Espiazioni, e Cristo Signore nel giorno della universale Redenzione* =.

NOTA 87 (*pag.* 105)

La rivoluzione avvenuta nel sistema penale de'Romani per l'effetto dell'abolizione della servitù della pena è accennata ma non sviluppata da Ant. Math. *Ad. lib.* 48. *Dig. tit.* 48. *num.* 8.

NOTA 88 (*pag.* 107)

Montesquieu ammirava le grandi verità, che s'incontrano nelle vite de' Santi. È stato recentemente esposto in Firenze un quadro, opera meravigliosa del giovine pittore sig. Giuseppe Sabatelli, nel quale è effigiato il miracolo di Sant'Antonio consistente nel far risorgere dalla tomba un ucciso, e farlo al cospetto de' Giudici parlare scolpando suo padre, il quale era per essere,

sebbene innocente, condannato come suo uccisore alla morte. Vorrei che invece della pelle del Giudice prevaricatore scorticato che Cambise volle attaccata alle pareti del luogo ove si rendeva giustizia, fosse in tutti i Tribunali criminali una copia di quel quadro.

NOTA 89 (*pag.* 107)

Condorcet *Essais sur l'application de l'analyse à la probabilité des decisions rendues à la pluralité des suffrages pag.* 239. È notabile la conclusione di questa opera « En effet, puisqu'il est rigoureusement dé« montré que, quelque précaution qu'on prenne, on ne « peut empêcher qu'il n'y ait, pour un très-long espace « de temps, une très-grande probabilité qu'un innocent « sera condamné, il paraît également démontré que la « peine de morte doit être abolie, et cette seule raison « suffit pour détruire tous les raisonnemens employés « pour en soutenir la necessité ou la justice ». Nel celebre processo a cui nel 1792 fu sottoposto l'infelice Luigi XVI, Condorcet sebbene di principj repubblicani si dichiarò per principj di mera coscienza o d'intima convinzione in materia penale, contro la morte del Re. Tissot *Histoire complete de la Révol. Française vol.* 3. La giustizia è un poderoso antidoto contro l'eccesso delle passioni politiche.

NOTA 90 (*pag.* 109)

Broter. *Relazioni Univ. lib.* 1.

NOTA 91 (*pag.* 112)

I Negri della Costa d'Oro, attesa la frequenza delle stragi che sono in uso tra loro, apprezzano poco come pena il morire. Sottoposti a trattamenti più dolci, apprezzano la propria e l' altrui vita. *Biblioth. Britann. vol.* 8. *pag.* 504-505.

NOTA 92 (*pag.* 112)

Nel Regno di Fezzan in Affrica tutti si credono discendenti di Maometto. La pena di morte non vi è in uso, per timore di versare il sangue del Profeta: nè si pensa che questa pena in un popolo ancor barbaro sia necessaria. *Procedins of the Affrican association. Biblioth. Brit. vol.* 3. *pag.* 104.

NOTA 93 (*pag.* 113)

Non è da passarsi sotto silenzio il destino della Toscana legge del 22 giugno 1816 su i furti violenti, e commessi sulle pubbliche vie, nella quale lo spoglio a mano armata fu parificato al consumato latrocinio, e punito di morte. Questa legge, oltre a questo esemplare rigor della pena, costituiva Tribunali di eccezione. destinati a giudicar de' delitti che voleva reprimere. Il chiarissimo Poggi considerò questa legge come un violento mezzo di polizia, comandato dalle circostanze onde purgar le vie pubbliche dai malviventi, che il frequente

passaggio di armate di ogni nazione, o vi avea chiamati o vi avea lasciati, piuttostochè una nuova legislazione da permanere in questa materia. Si vide allora quanto riesca difficile di sostenere come pena la espansione del sangue umano in mezzo d' un popolo, che per lunghe, e felici abitudini ne aborrì lo spettacolo. La legge andò presto in disuso, e i Tribunali di eccezione ebbero una esistenza effimera, e passeggiera.

FINE DELLE NOTE

INDICE E PROSPETTO

DELL' OPERA

ERRORI					CORREZIONI
Pag.	13	vers.	13	distacco	distaccarsi
»	26	»	17	1792	1790
»	35	»	4	non può	non dee
»	71	»	20	*exlollite*	*extollite*
»	75	»	1	: chi	che
»	92	»	14	della	d'una
»	112	»	22	esse	essi
»	124	»	17	*not.* 82.	*not.* 81.